

L'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama:

- il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e successive modificazioni;
- il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modificazioni;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modificazioni, recante disciplina del regime di condizionalità della politica agricola comune;
- la decisione della Commissione Europea C(2008) 734, del 18 febbraio 2008, recante l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013 (PSR 2007-2013);
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 3399/XII, del 20 marzo 2008, recante l'approvazione definitiva del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2005, in data 2 luglio 2008, recante "Approvazione, in via d'urgenza salvo ratifica del Consiglio regionale, di modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2008) 734 del 18 febbraio 2008";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 in data 11 luglio 2008 recante "Approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214, 215, 311, 313 e 322 del programma di sviluppo rurale della valle d'aosta per il periodo 2007/2013, approvato con decisione della commissione europea c(2008) 734 del 18 febbraio 2008".

Comunica che il Ministro delle politiche, agricole alimentari e forestali, ritenendo necessario stabilire modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale, ha stabilito con proprio decreto in data 20 marzo 2008 una serie di disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) 1782/03 e del regolamento (CE) 1698/05.

Fa presente che le norme contenute nel decreto in questione si applicano, tra l'altro, ai programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e alle relative disposizioni applicative.

Precisa che lo stesso decreto ministeriale stabilisce, all'articolo 15, che entro 90 giorni dalla sua pubblicazione, le Regioni e le Province Autonome, sentito l'Organismo pagatore competente, in conformità ai programmi approvati dalla Commissione Europea ed alle

relative disposizioni attuative, sono tenute ad individuare con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità, nonché i livelli di entità, gravità e durata di ciascuna violazione.

Riferisce che gli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali hanno provveduto ad individuare, previ accordi con l'organismo pagatore (AGEA), le fattispecie di violazioni della condizionalità e degli impegni delle Misure 211, 214 e 215 del Programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, nonché i relativi livelli di entità, gravità e durata, come disposto dal succitato decreto ministeriale.

Propone pertanto di approvare il recepimento del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) 1782/03 e del regolamento (CE) 1698/05 e relative integrazioni, così come specificate negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Giuseppe Isabellon;
- richiamata la propria deliberazione n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura, in vacanza del Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lettera e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

di approvare, così come dettagliatamente specificato negli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, le principali terminologie e definizioni in materia di controlli (Allegato 1), le fattispecie di violazioni della condizionalità (Allegato 2) e degli impegni delle Misure 211, 214 e 215 del PSR 2007-2013 (Allegato 3), nonché i livelli di entità, gravità e durata di ciascuna violazione, ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 e degli allegati 3 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, sui premi diretti della Politica Agricola Comune, e del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Elenco delle principali terminologie e definizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/03, n. 796/2004, n. 1698/05, n. 1975/06 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008.

Elenco delle principali terminologie e definizioni in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni

1. **Condizionalità:** le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Regolamento (CE) 1782/03; in materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del Regolamento (CE) 1698/05.
2. **Sistema integrato di controllo:** sistema composto da più banche dati informatizzate (controllo incrociato) che permette i controlli amministrativi sui seguenti elementi (come base minima): identificazione dei beneficiari, anagrafe degli animali, identificazione delle parcelle agricole, possesso dei terreni ed elegibilità dei terreni in base alla coltura.
3. **Controlli amministrativi:** riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato controllare con mezzi amministrativi, possibilmente con l'ausilio di supporti informatici ed incrociando i dati con altre banche dati; i controlli amministrativi sono effettuati sulla totalità delle domande presentate.
4. **Controlli in loco (o "speditivo"):** il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5% dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più misure contemplate dal PSR. Qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso, e aumenta la percentuale degli agricoltori da controllare nell'anno successivo. Taluni elementi di controllo possono essere effettuati mediante campionamento: in questo caso, il campione dev'essere tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo.
5. **Controlli ex post:** nel caso della Misura 211 (Indennità compensativa), sono possibili controlli negli anni successivi a quelli della domanda (che è annuale) per verificare il mantenimento da parte dell'agricoltore, nei cinque anni successivi alla domanda, dei requisiti di ammissibilità.
6. **Domanda di aiuto:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto.
7. **Domanda di pagamento:** domanda che un beneficiario presenta all'autorità competente per ottenere un pagamento.
8. **Domanda ammessa:** istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall'autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure.
9. **Pagamento ammesso:** contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.
10. **Requisiti di ammissibilità:** requisiti che un beneficiario deve possedere all'atto di presentazione della domanda di aiuto per avere accesso ad una misura/azione/intervento.

11. Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto (anche "impegno volontario").
12. Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all'articolo 36, lettera a), punti iv) e v) del reg. (CE) 1698/05 o per un particolare regime di aiuto.
13. Impegno non pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità non ricollegabile ad impegni sottoscritti dall'agricoltore a valere su misure/azioni del PSR.
14. Interventi correttivi: interventi di ripristino, a seguito di infrazioni, per la correzione degli effetti determinati dalla violazione.
15. Superficie Oggetto di Impegno (SOI): superficie dichiarata dal beneficiario sulla quale insiste l'impegno.
16. Superficie determinata: superficie in ordine alla quale, a seguito di controlli amministrativi e/o in loco, sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
17. Animali dichiarati: numero e categoria di bestiame dichiarati dal beneficiario sui quali insiste l'impegno.
18. Animali accertati: animali in ordine ai quali, a seguito di controlli amministrativi e/o in loco, sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.
19. Infrazione o violazione o irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti.
20. Infrazione per negligenza: compimento di un'infrazione a causa di evidente noncuranza dell'obbligo sottoscritto.
21. Infrazione intenzionale: l'intenzionalità è determinata dalla ripetizione della stessa infrazione durante il periodo di impegno (violazioni commesse deliberatamente).
22. Indici di verifica delle infrazioni: parametri di entità, gravità e durata dell'infrazione stabiliti dall'autorità competente per la determinazione della percentuale (da applicare al premio erogato) e, conseguentemente, dell'importo della riduzione.
23. Entità dell'infrazione: misura gli effetti dell'inadempienza sulla misura (o azione o intervento) nel suo insieme.
24. Gravità dell'infrazione: misura l'entità delle conseguenze dell'infrazione alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.
25. Durata dell'infrazione: dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'infrazione e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
26. Riduzione: quota (espressa in %) detratta dal premio erogato a seguito del rilievo di una o più infrazioni (risultanti da controlli amministrativi e/o speditivi).

27. Esclusione: caso in cui, a causa di cumulo di infrazioni o per altri casi previsti dalle norme in materia di violazioni, l'agricoltore è escluso dal beneficio nel corrispondente esercizio FEASR o, nei casi più gravi, per i restanti anni di impegno.
28. Cumulo delle riduzioni: nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dal Reg. (CE) 796/2004 recante “modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003”.

ATTO A.1 CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (DIR 79/409/CEE)
--

Riguarda le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree ZPS facenti capo alla Rete Natura 2000.

Verifica degli impegni

- Rispetto della norma 2.1.
- Rispetto della norma 4.1, lettera b).
- Rispetto della norma 4.2.
- Rispetto della norma 4.4.
- Presenza d'intervento che necessita di valutazione d'incidenza o autorizzazione.
- Presenza dell'autorizzazione (prevista dalla norma vigente).
- Autorizzazione valida.
- Presenza della valutazione d'incidenza (ove prevista).
- Conformità della valutazione d'incidenza alla realtà oggettiva.

Segnalazione

In caso di segnalazione impartita per almeno una delle norme di BCAA considerate per questo criterio oppure, nel caso di presenza di intervento strutturale, per il quale siano necessarie l'autorizzazione e la valutazione di incidenza, siano presenti mancanze solo formali nella documentazione presentata.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno una delle norme di BCAA indicate (2.1, 4.1, 4.2, 4.4) o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

Entità

- In caso di violazione di livello "Basso" per almeno una delle norme di BCAA.
- In caso di violazione di livello "Medio" per almeno una delle norme di BCAA oppure, nel caso di presenza di intervento strutturale, autorizzazione e/o valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato.
- In caso di violazione di livello "Alto" per almeno una delle norme di BCAA oppure, nel caso di presenza di intervento strutturale, autorizzazione e/o valutazione d'incidenza assente o incongruente con quanto rilevato e contestuali infrazioni ad almeno una delle Norme.

Gravità

1. Violazioni alla norma 2.1.
2. Violazioni alla norma 4.1.
3. Violazioni alla Norma 4.2.
4. Violazioni alla Norma 4.4.
5. Assenza di autorizzazione o valutazione d'incidenza.

Classe di violazione

- *Basso*: un solo parametro presente ad esclusione del parametro 5.
- *Medio*: due parametri presenti oppure presenza del solo parametro 5.
- *Alto*: presenza di 3 o più parametri oppure presenza del parametro 5 contestualmente ad almeno uno dei parametri da 1 a 4.

Durata

Medio: sempre in violazione di qualsiasi norma.

Alto: quando sono presenti infrazioni oltre la segnalazione per tutte le norme indicate, quando esse siano tutte applicabili all'azienda.

Interventi correttivi

- Violazioni alle norme BCAA: in caso di violazione di una o più norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.
- Interventi strutturali: in caso sia stata riscontrata un'infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali).
- Obbligatorie per l'azienda: nel caso in cui gli indicatori di entità e gravità dovessero essere stabiliti entrambi ad un livello alto.

Intenzionalità

- Caso in cui entità, gravità e durata sono di livello alto per tutte le norme applicabili all'azienda e superficie aziendale compresa in ZPS per almeno il 50%.
- Caso in cui entità, gravità e durata sono di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.
- Caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

Descrizione degli impegni

In recepimento dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006, la Giunta regionale ha stabilito le misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) con propria deliberazione n. 1087 del 18/04/08, recante "Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007.

ATTO A.2
PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO
PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

Verifica degli impegni

- Azienda che svolge attività agro-industriali.
- Presenza dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del Decreto Legislativo 152/2006.
- Autorizzazione conforme.
- Presenza di verifiche effettuate dagli enti competenti con esito negativo.

Segnalazione

Non è prevista una segnalazione per questo Atto.

Determinazione d'infrazione

1. Nel caso in cui sia rilevata l'assenza dell'autorizzazione allo scarico diretto dei reflui.
2. Caso in cui l'autorizzazione allo scarico diretto dei reflui è scaduta.
3. Caso in cui sia rilevata la presenza di accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell'applicazione delle disposizioni normative, che abbiano dato luogo a diffida.
4. Caso in cui sia rilevata la presenza di accertamenti effettuati dagli Enti competenti, che abbiano dato luogo a sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

- Presenza di infrazione al punto 2 oppure per l'infrazione di cui al punto 3 dell'elenco.
- Presenza di infrazione di cui al punto 1, oppure di infrazione di cui al punto 4 dell'elenco oppure per la contemporanea presenza dell'infrazione di cui ai punti 2 e 3.

Durata

In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.

Interventi correttivi

- Per questo atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.
- Rinnovo di autorizzazione scaduta.

Intenzionalità

- Nel caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

- Nel caso in cui si verifichi la mancata realizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale, degli interventi correttivi prescritti, obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente.

Descrizione degli impegni

Definizioni:

- *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), g);
- *Acque provenienti da aziende agricole o zootecniche, assimilate alle acque reflue domestiche in base a quanto stabilito dall'art. 101, comma 7, punti a, b e c, che qui si riportano in sintesi*:
 - ❑ provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - ❑ provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale e che dispongono di una sufficiente superficie agricola;
 - ❑ provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.
- *Scarico*: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), ff).

Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, per quanto attiene alle attività di tipo agricolo regolate dal presente Atto, è vietato lo scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche.

Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Le aziende che devono avere un'autorizzazione allo scarico diretto, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101.

A seguito di tale impostazione legislativa, gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- A 2.1 Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose rilasciata degli Enti preposti;
- A 2.2 Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni è stato chiesto alle aziende stesse di dichiarare se si trovassero nelle condizioni tali da rendere obbligatoria l'autorizzazione allo scarico delle proprie acque reflue (cfr. punto I 2 della Sezione 10 del Fascicolo aziendale).

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

ATTO A.3
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO,
NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Riguarda le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione.

Elementi di verifica

- Presenza delle autorizzazioni previste per la produzione e l'utilizzazione dei fanghi.
- Presenza e correttezza della documentazione prevista di accompagnamento dell'attività di utilizzazione dei fanghi.
- Rispetto dei divieti e degli obblighi previsti per l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli.

Verifica degli impegni

Azienda che metta a disposizione di terzi i terreni per lo spandimento dei fanghi:

- A.1 Formulario d'identificazione dei fanghi;
- A.2 Scheda d'accompagnamento dei fanghi;
- A.3 Autorizzazione allo spandimento conforme;
- A.4 Registro di utilizzazione dei terreni (correttamente compilato);
- A.5 Notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;
- A.6 Far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.

Azienda che utilizza fanghi di terzi sui propri terreni (utilizzatore):

- B.1 Tutti gli adempimenti di cui ai punti A;
- B.2 Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;
- B.3 Documento d'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.

Azienda che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore):

- C.1 Tutti gli adempimenti di cui ai punti A e B;
- C.2 Registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Segnalazione

In caso di violazione delle condizioni di utilizzo di fanghi su una superficie inferiore al 10% della SAU aziendale e comunque inferiore ad 1 ha.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati nella tabella descrittiva di pagina 7, per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

Entità

1. Utilizzo su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni.
2. Utilizzo su terreni in forte pendio (superiore al 15%).
3. Utilizzo su terreni con ph inferiore a 5.
4. Utilizzo su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento.
5. Utilizzo su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.
6. Utilizzo su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.
7. Assenza del registro di utilizzazione dei terreni e contemporanea assenza dei dati identificativi dei terreni nella notifica di avvio delle operazioni di spandimento.

Livello basso: quando la superficie interessata dall'infrazione è tra il 10% e 20% della SAU aziendale, purché non superiore ai 2 ha.

Livello medio: quando la superficie interessata dall'infrazione è tra il 20% e 30% della SAU aziendale, purché non superiore ai 3 ha.

Livello alto: quando la superficie interessata dall'infrazione è superiore al 30% della SAU aziendale o superiore ai 3 ha, oppure presenza dell'infrazione di cui al punto 7.

Gravità

1. Assenza del formulario di identificazione dei fanghi.
2. Assenza della scheda di accompagnamento dei fanghi.
3. Assenza di notifica di smaltimento alle autorità competenti o invio della stessa oltre il termine previsto.
4. Assenza dell'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi o autorizzazione scaduta, nei casi previsti.
5. Assenza dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nei casi previsti.
6. Assenza del Registro di carico e scarico, nei casi previsti.

Nei casi di infrazioni in cui non siano presenti gli elementi descritti nei punti da 1 a 6, si attribuirà un livello basso di gravità a tutte le aziende.

La rilevazione del caso 3 attribuisce automaticamente il livello medio di gravità a tutte le aziende.

La rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 1 e 2 si traduce nell'attribuzione di un livello alto di gravità a tutte le aziende.

La rilevazione di un elemento d'infrazione tra i casi 4 e 5 si traduce nell'attribuzione di un livello alto di gravità per le aziende che siano anche utilizzatrici dei fanghi.

La rilevazione del caso 6 attribuisce automaticamente il livello alto di gravità per le aziende produttrici dei fanghi.

Durata

In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.

Interventi correttivi

- Per questo atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.
- Rinnovo di autorizzazione scaduta.

Intenzionalità

- Utilizzo di fanghi con infrazione di tutte le norme agricole e di selezione dei terreni (elementi d'infrazione da 1 a 7 della entità).
- Utilizzo di fanghi privi di ogni documentazione analitica (elementi d'infrazione da 1 a 6 della gravità).

Nel caso in cui si verifichi la mancata realizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale, degli interventi correttivi prescritti, obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente.

Descrizione degli impegni

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a) agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b) utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c) produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda		Impegni
a)	nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di:
		- formulario di identificazione dei fanghi;
		- scheda di accompagnamento dei fanghi;
		- autorizzazione allo spandimento;
		- registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione);
		- notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti;
		a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
b)	b. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile;
		b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi;
		b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
c)	l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b;
		c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni è stato chiesto alle aziende stesse di dichiarare il ruolo che l'azienda ricopre ai fini dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione (cfr. punto I 3 della Sezione 10 del Fascicolo aziendale).

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica attraverso un controllo incrociato con le banche dati degli Enti preposti.

Oltre agli obblighi amministrativi elencati più sopra, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

ATTO A.4
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI
NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Riguarda le aziende, gli impianti zootecnici e per spandimenti i cui terreni ricadono in aree vulnerabili ai nitrati.

Adempimenti relativi ad aziende i cui terreni ricadono in zone non vulnerabili da nitrati.

- Dose di azoto massima:
 - la quantità di azoto totale da reflui al campo è di 340 Kg per ettaro e per anno inteso come quantitativo medio aziendale;
 - rispetto del regolamento Regionale n° 6 del 09/08/1995 (art. 170, comma 7 Decreto Legge 3 aprile 2006, n° 152).

Adempimenti relativi ad aziende i cui terreni ricadono in zone vulnerabili da nitrati.

- Dose di azoto massima:
 - la quantità di azoto totale da reflui al campo è di 170 Kg per ettaro e per anno inteso come quantitativo medio aziendale.

Verifica degli impegni.

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

- A – Obblighi amministrativi – In relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza (cfr. Allegato 2):
 1. comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ai sensi dell'art. 29 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, semplificata o completa.
 2. compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, secondo quanto previsto dall'Allegato V al Decreto interministeriale 7 aprile 2006, in forma semplificata o completa.
- B – Obblighi relativi agli stoccaggi
 1. Rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
 - a) presenza del o degli impianti necessari;
 - b) corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
 2. Stato di funzionalità dell'impianto:
 - a) stato di manutenzione;
 - b) impermeabilizzazione dell'impianto e assenza di perdite;
- C – Obblighi agronomici – Rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (si applicano alle superfici aziendali comprese nelle ZVN)
 1. Rispetto dei divieti spaziali contenuti negli artt. 22 e 23 del DM 7 aprile 2006, (in relazione al tipo di effluente utilizzato) ed in particolare:
 - a) fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b) fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti

- c) terreni in pendenza;
- d) aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
- e) boschi;
- f) terreni gelati o innevati, in frana, saturi d'acqua;
- g) in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano.

2. Rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente utilizzato):

- a) periodo 1 novembre – 28 febbraio;
- b) altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.

Segnalazione

Caso in cui sia stato riscontrato il solo non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie inferiore al 5% della superficie aziendale in ZVN ed inferiore ad 1 ettaro.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi amministrativi (A) o di stoccaggio (B) oppure il non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

Entità

Basso:

- Caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie uguale o superiore al 5% e inferiore al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari oppure per incompletezza della comunicazione (A1) o del PUA (A2), ove previsti.

Medio:

- Non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (C) per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie soggetta a vincolo o uguale o superiore a 2 ettari.
- Assenza della comunicazione (A1) o del PUA (A2), ove previsti.
- Infrazione agli impegni sullo stato di funzionalità del o degli impianti di stoccaggio (B4a o B4b).

Alto:

- Presenza di almeno due parametri d'infrazione previsti per il livello medio.
- Presenza di almeno due parametri d'infrazione come livello basso e uno dei due parametri d'infrazione agli obblighi amministrativi o dello stato di funzionalità degli stoccaggi elencati per il livello medio.
- Infrazione agli impegni B3a o B3b.

Gravità

Il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto e del livello di appartenenza alle ZVN, in termini % ed in valore assoluto.

Modalità di rilevazione: analisi della documentazione e verifica in azienda.

Parametri di valutazione:

- quantità di effluenti prodotte (classificazione come da All. 1);
- appartenenza dell'azienda alle ZVN (in % e valore assoluto).

Classificazione delle aziende

Superficie catastale in ZVN = Y (ha)	Y < 10% e Y < 1 ha	10% <= Y < 30% e 1 ha <= Y < 3 ha	30% <= Y e 3 ha <= Y
Azoto zootecnico al campo = X (kg)	A	B	C
0 <= X <= 1.000 Classe dimensionale 1	1	1	2
1.000 < X <= 3.000 Classe dimensionale 2	1	2	3
3.000 < X <= 6.000 Classe dimensionale 3	2	3	4
X > 6.000 Classe dimensionale 4	3	4	5
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Classe dimensionale 5	4	5	6

Basso:

- Presenza di infrazioni con entità bassa o media ed appartenenza alle classi 1 o 2

Medio:

- Presenza di infrazioni con entità bassa o media ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5;
- Presenza di infrazioni con entità alta ed appartenenza alle classi 1 o 2.

Alto:

- Presenza di infrazioni con entità alta ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5;
- Presenza di infrazioni ed appartenenza alla classe 6.

Durata

L'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita a livello medio.

Casi particolari

Alto:

Nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata,

ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'obbligo B3a), per le aziende di classe dimensionale da 1 a 4, l'infrazione assume un livello alto di entità, gravità e durata.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti nei seguenti casi:

- non rispetto degli obblighi amministrativi (A): ripristino delle condizioni di rispetto degli obblighi, in relazione agli impegni propri di ogni azienda;
- infrazione relativa alla presenza o corretto dimensionamento dell'impianto: realizzazione di un piano di adeguamento dell'allevamento o degli impianti, al fine di ripristinare le condizioni di rispetto degli obblighi.

N.B.: per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. (CE) 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo B3a), per le aziende di classe dimensionale 5 o 6;
- in ultimo, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

Descrizione degli impegni per aree vulnerabili da nitrati

A norma dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome previsti al comma 1 del medesimo articolo e di quanto contenuto nell'Allegato 1 al D.M. stesso, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole i cui terreni sono compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- c) obblighi amministrativi;
- d) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti (in caso di stalla o struttura di ricovero o impianto di stoccaggio degli effluenti, situati in Zona Vulnerabile ai Nitrati);
- e) divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento (cfr. Allegato 1).

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

ATTO A.5
**CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA
FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (DIR 92/43/CEE)**

Riguarda le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree SIC facenti capo alla Rete Natura 2000.

Verifica degli impegni

- Rispetto della norma 2.1.
- Rispetto della norma 4.1, lettera b).
- Rispetto della norma 4.2.
- Rispetto della norma 4.4.
- Presenza d'intervento che necessita di valutazione d'incidenza o autorizzazione.
- Presenza dell'autorizzazione (prevista dalla norma vigente).
- Autorizzazione valida. Presenza della valutazione d'incidenza (ove prevista).
- Conformità della valutazione d'incidenza alla realtà oggettiva.

Segnalazione

In caso di segnalazione impartita per almeno una delle norme di BCAA considerate per questo criterio oppure, nel caso di presenza di intervento strutturale, per il quale siano necessarie l'autorizzazione e la valutazione di incidenza, siano presenti mancanze solo formali nella documentazione presentata.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno una delle Norme di BCAA indicate (2.1, 4.1, 4.2, 4.4) o sia stata rilevata l'assenza o l'incongruenza della valutazione d'incidenza e/o dell'autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda.

Entità

Basso:

- In caso di violazione di livello "Basso" per almeno una delle norme di BCAA.

Medio:

- In caso di violazione di livello "Medio" per almeno una delle norme di BCAA oppure, nel caso di presenza di intervento strutturale, autorizzazione e/o valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato.

Alto:

- In caso di violazione di livello "Alto" per almeno una delle norme di BCAA oppure, nel caso di presenza di intervento strutturale, autorizzazione e/o valutazione d'incidenza assente o incongruente con quanto rilevato e contestuali infrazioni ad almeno una delle Norme.

Gravità

1. Violazioni alla norma 2.1.
2. Violazioni alla norma 4.1.
3. Violazioni alla Norma 4.2.
4. Violazioni alla Norma 4.4.
5. Assenza di autorizzazione o valutazione d'incidenza.

Classe di violazione

- *Basso*: un solo parametro presente ad esclusione del parametro 5;
- *Medio*: due parametri presenti oppure presenza del solo parametro 5;
- *Alto*: presenza di 3 o più parametri oppure presenza del parametro 5 contestualmente ad almeno uno dei parametri da 1 a 4

Durata

- *Medio*: sempre in violazione di qualsiasi norma
- *Alto*: quando sono presenti infrazioni oltre la segnalazione per tutte le Norme indicate, quando esse siano tutte applicabili all'azienda

Interventi correttivi

- Violazioni alle norme BCAA: in caso di violazione di una o più norme per le quali sia possibile effettuare interventi correttivi.
- Interventi strutturali: in caso sia stata riscontrata un'infrazione di carattere esclusivamente amministrativo (mancanze formali).
- Obbligatorî per l'azienda: nel caso in cui gli indicatori di entità e gravità dovessero essere stabiliti entrambi ad un livello alto.

Intenzionalità

- Caso in cui entità, gravità e durata sono di livello alto per tutte le norme applicabili all'azienda e superficie aziendale compresa in SIC per almeno il 50%.
- Caso in cui entità, gravità e durata sono di livello alto per tutte le Norme applicabili all'azienda e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d'incidenza o dell'autorizzazione.
- Caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la loro mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.

Descrizione degli impegni

In recepimento dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 21 dicembre 2006, la Giunta regionale ha stabilito le misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) con propria deliberazione n. 1087 del 18/04/08, recante "Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007.

ATTO A.6-A.7-A.8-A.8bis
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina e ovi-caprina.

Elementi di verifica

- Presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione.
- Presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati.
- Registrazione dell'azienda nella BDN o presso le ASL.
- Irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Allevamento bovino/bufalino

- Codice allevamento validato/conforme.
- Presenza del registro aziendale:
 - a) rilevazione numero di capi nel registro;
 - b) rilevazione del numero di capi in azienda;
 - c) differenza dei capi (tra A e B);
 - d) rilevazione dei capi attivi in anagrafe (BDR/BDN);
 - e) inosservanza delle norme d'identificazione.

Allevamento ovi-caprino

- Codice allevamento validato/conforme.
- Presenza del registro aziendale:
 - a) rilevazione numero di capi nel registro;
 - b) rilevazione del numero di capi in azienda;
 - c) differenza dei capi (tra A e B);
 - d) rilevazione dei capi attivi in anagrafe (BDR/BDN);
 - e) inosservanza delle norme d'identificazione.

Allevamento suino

- Codice allevamento validato/conforme.
- Presenza del registro aziendale:
 - a) rilevazione numero di capi nel registro;
 - b) rilevazione del numero di capi in azienda;
 - c) differenza dei capi (tra A e B);
 - d) rilevazione dei capi attivi in anagrafe (BDR/BDN);
 - e) inosservanza delle norme d'identificazione.

Segnalazione

- Caso in cui sia riscontrata un'inadempienza documentale non riconducibile direttamente ai capi.
- Caso in cui sia riscontrata una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo.
- Caso in cui sia riscontrata una discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati nel registro aziendale inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad un capo.

Determinazione dell'inflazione

Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati, per livelli superiori a quelli indicati per la segnalazione.

Entità

- Numero di capi non conformi con gli impegni previsti (C+E).
- Percentuale rispetto al totale dei capi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo: $[(n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}] \times 100$.

Basso:

- Non conformità riguardanti tra l'1 ed il 5% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 5 capi per i bovini, 10 per i suini e 20 per gli ovi-caprini.

Medio:

- Non conformità riguardanti tra il 5 ed il 10% dei capi non conformi sul totale dei capi presenti e/o comunque relative a non oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovi-caprini.

Alto:

- Non conformità riguardanti oltre il 10% dei capi totali aziendali e/o relative ad oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovi-caprini.

Gravità

1. Registro aziendale non conforme (impegno A. 6. 2.d; A.6.3; A.6.4.c; A.6.5.c; A.7.1.a).
2. Presenza di capi senza passaporto (bovini e bufalini) e/o marche auricolari e/o tatuaggi e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni A. 6. 2.a – b – c; A.7.1.b).
3. Presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme sia per quanto riguarda i marchi che i documenti (bovini e bufalini).
4. Presenza di capi senza marcatura o con marcatura non conforme (ovi-caprini, suini; rif. impegni A. 7.1.b; A. 7.2.a-b-c; A. 7. 3).
5. Presenza di capi non registrati in BDN (rif. impegni A. 6. 2.f, A. 6. 3.) (bovini e bufalini).
6. Mancata registrazione azienda in BDN / ASL (rif. impegni A. 6. 1.a – b; A. 7. 1)
7. Assenza del registro aziendale (rif. impegni A. 6. 1; A. 7. 1).

Classe di violazione

- *Basso:* un solo parametro presente;
- *Medio:* due parametri presenti;

- *Alto*: presenza di tre o più parametri oppure uno o più capi senza marchio e privi di ogni tipo di documentazione identificativa

Durata

- In caso di non conformità fino al 50% dei capi aziendali.
- Nel caso in cui si rilevino non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi aziendali.

Interventi correttivi

Sono sempre obbligatori e consistono nella completa regolarizzazione della documentazione aziendale nei tempi stabiliti e comunicati all'azienda al momento del controllo.

Intenzionalità

- Casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi obbligatori ai sensi di quanto stabilito al punto precedente, la mancata realizzazione nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale degli interventi correttivi prescritti, farà assumere carattere d'intenzionalità all'infrazione a suo tempo riscontrata.
- Assenza del registro aziendale e/o la mancata registrazione dell'azienda in BDN (bovini, bufalini, ovi-caprini) o presso la ASL (suini) saranno considerate infrazioni a carattere intenzionale

Descrizione degli impegni

A.6.1: registrazione dell'azienda in BDN (bovini, bufalini, ovi-caprini) o presso asl (suini)

- A.6.1.a Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
- A.6.1.b Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.6.1.c Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

A.6.2: identificazione e registrazione degli animali (bovini e bufalini)

- A.6.2.a Richiesta codici identificativi specie bovina direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- A.6.2.b Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda in cui sono nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi 10 Stati Membri, movimentati successivamente alla data dell'1 maggio 2004 (data di adesione all'UE);
- A.6.2.c Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa;
- A.6.2.d Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- A.6.2.e Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- A.6.2.f Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa;
- A.6.2.g Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto;
- A.6.2.h Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti;
- A.6.2.i Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, copia del passaporto del paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe.

- A.6.3: Registro di stalla (bovini, bufalini).
- A.6.3. Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni e comunicazione alla BDN, entro 7 giorni, degli eventi (nascite, morti, movimentazioni, ingressi e uscite).
- A. 6.4: Movimentazione dei capi: ingresso/decesso in azienda (bovini, bufalini)
- A.6.4.a Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
 - A.6.4.b Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - A.6.4.c Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - A.6.4.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario.
- A. 6.5: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda (bovini, bufalini).
- A.6.5.a Richiesta all'A.S.L. del modello 4;
 - A.6.5.b Compilazione del modello 4;
 - A.6.5.c Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni;
 - A.6.5.d Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al servizio veterinario.
- A. 7.1: Registro aziendale e BDN (ovi-caprini, suini).
- A.7.1.a Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornamento almeno una volta l'anno);
 - A.7.1.b Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare o registrare nel Registro aziendale (cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. – G.U. n. 180 del 4.8.2005).
- A. 7.2: Identificazione e registrazione degli animali (ovi-caprini: cfr. Circ. Ministero della Salute 28 luglio 2005: Indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina. – G.U. n. 180 del 4.8.2005).
- A.7.2.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale;
 - A.7.2.b nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con codice identificativo rilasciato dal SSN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
 - A.7.2.c nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi avviati al macello: marcatura solo con codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
- A. 7.3: Identificazione e registrazione degli animali (suini).
- A.7.3.a Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio).

ATTO B.9 IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Riguarda le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari

Elementi di verifica

- Disponibilità del patentino per l'utilizzazione dei fitofarmaci (ove previsto).
- Rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari.
- Presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.

Verifica degli impegni

- 1) Presenza della documentazione prevista:
 - registro trattamenti (quaderno di campagna) presente;
 - registro trattamenti conforme;
 - registro trattamenti aggiornato (entro 30 gg dal trattamento effettuato).
- 2) Rispetto delle prescrizioni di utilizzo:
 - prodotto fitosanitario utilizzato su coltura non prevista in etichetta;
 - prodotto fitosanitario utilizzato in dosi > rispetto a quelle previste in etichetta;
 - rispetto dei tempi di carenza sulle colture.
- 3) In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN):
 - documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi;
 - utilizzatore prodotti fitosanitari possiede patentino (validità 5 anni);
 - utilizzatore prodotti fitosanitari possiede patentino scaduto e non ha presentato domanda di rinnovo;
 - presenza di un sito a norma;
 - presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.

Segnalazione

Viene effettuata una segnalazione nel caso in cui l'azienda non utilizzi prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi, in caso di superficie interessata dall'infrazione inferiore al 10% della SAU aziendale e inferiore ad 1 ha.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti al di là di quanto stabilito per la segnalazione.

Entità

Ai fini del calcolo dell'indicatore Entità, in caso di violazione relativa all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

Basso:

Caso in cui la superficie interessata dall'infrazione risulta uguale o superiore al 10% e inferiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Medio:

Caso in cui la superficie interessata dall'infrazione risulta uguale o superiore al 20% e inferiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari.

Alto:

Caso in cui la superficie interessata dall'infrazione risulta uguale o superiore al 30% o superiore ai 3 ha.

Gravità

Aziende che utilizzano prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN):

1. patentino scaduto senza richiesta di rinnovo;
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza, ecc.);
3. mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma;
4. assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti molto tossici, tossici, nocivi assenza del patentino (ove previsto).

Classe di violazione

- *Basso:* Rilevamento del parametro 1.
- *Medio:* Rilevamento del parametro 2 o 3
- *Alto:* Rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 o 5.

Aziende che NON utilizzano prodotti fitosanitari Molto Tossici, Tossici o Nocivi (T+,T,XN):

1. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza, ecc.);
2. mancanza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma.

Classe di violazione

- *Basso:* Rilevamento del parametro 1 o 2.
- *Medio:* Rilevamento di entrambi i parametri.

Durata

In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.

Casi particolari

In caso di assenza o di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l'esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di verifica assumeranno i seguenti livelli:

- *Medio:* azienda che NON utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: entità, gravità e durata a livello medio;
- *Alto:* azienda che utilizza prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi: entità, gravità e durata a livello alto.

Interventi correttivi

L'azienda deve dimostrare di aver provveduto entro tempi stabiliti al ripristino delle condizioni amministrative (rinnovo patentino) e strutturali (acquisto dei DPI), di rispetto degli impegni.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi in assenza di patentino (ove previsto), di dispositivi di protezione previsti dalla norma e contemporanea assenza della documentazione d'acquisto dei prodotti fitosanitari (parametri 3, 4 e 5 della Gravità), l'infrazione sarà considerata commessa con intenzionalità.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti ed utilizzatori dei prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.

In particolare, l'azienda deve rispettare i seguenti impegni:

- disponibilità e validità del patentino nei casi previsti;
- rispetto dei vincoli e restrizioni relative al patentino (tipologia di prodotti utilizzabili);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito a norma per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari.

ATTO B.10
DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA,
TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-ANTAGONISTE NELLE
PRODUZIONI ANIMALI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, ovi-caprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d'allevamento e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento (selvaggina da penna) e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze agoniste. Alcune di queste sostanze

possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione veterinaria;

- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) per i quali, in caso di trattamento con farmaci veterinari, non sia rispettato il tempo di sospensione.

ATTO B.11 SICUREZZA ALIMENTARE

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b Prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c Assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b Assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a ii Ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per l'Atto B9.

Di conseguenza, per il presente Atto si terranno in considerazione gli elementi di verifica di seguito elencati:

1. Aziende con attività zootecnica:

- a) modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei prodotti zootecnici, tempistiche di smaltimento, ecc.);
- b) modalità di stoccaggio ed utilizzazione delle sostanze chimiche e dei prodotti proibiti per l'alimentazione animale
- c) modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti "medicati"
- d) presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
 - i. somministrazione agli animali di alimenti e mangimi;
 - ii. somministrazione agli animali di medicinali e trattamenti curativi;
 - iii. analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali.

2. Aziende con attività agricola destinata alla produzione vegetale:

- a) modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
- b) presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- c) conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria:

- i. presenza e aggiornamento del registro;
- ii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
- iii. il registro dovrà essere conservato per l'anno successivo a quello a cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica;
- iv. l'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3. *Aziende con attività zootecnica destinata alla produzione di latte crudo:*

- a) rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali periodi di ritiro dalla produzione previsti dalla norma;
- b) certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
- c) rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
 - i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
 - ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;
 - iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;"
- d) rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;
- e) Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco):
 - i. predisposizione del Manuale aziendale, nella sua parte generale e speciale, secondo quanto previsto dalla norma;
 - ii. registrazione e documentazione di ogni movimento di latte in uscita;
 - iii. presenza in azienda dei documenti registrati nel Manuale e corrispondenza con le registrazioni."

4. *Aziende con attività zootecnica destinata alla produzione di uova:*

- a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte.

5. *Aziende con attività agricola destinata alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali:*

- a. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- b. tenere una registrazione completa e aggiornata di

- i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
- ii. eventuale uso di semente OGM;
- iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando non sia stato rispettato uno degli elementi di verifica.

Aziende zootecniche

Entità

In caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello medio

Gravità

- *Basso*: Incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (impegno 1.d).
- *Medio*: Modalità di trattamento e smaltimento delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, non idonee ad evitare ogni contaminazione (impegni 1.a, 1.b, 1.c).
- *Alto*: Infrazioni relative agli impegni 1.a, 1.b, 1.c, dovuti ad insufficienza strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) oppure assenza delle registrazioni previste (impegno 1.d).

Durata

- In presenza d'infrazione l'indicatore viene stabilito di livello medio.
- In presenza di carenze di tipo strutturale l'indicatore assume livello alto.

Aziende agricole (produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi).

Entità

In caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello medio.

Gravità

- *Basso*: Incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (impegni 2.b e 2.c).
- *Medio*: Modalità di trattamento e smaltimento delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l'assenza di ogni contaminazione (impegno 2.a).
- *Alto*: Infrazioni relative all'impegno 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza delle registrazioni previste (impegni 2.b e 2.c).

Durata

- In presenza d'infrazione l'indicatore viene stabilito di livello medio.
- In presenza di carenze di tipo strutturale l'indicatore assume livello alto.

Aziende produttrici di latte crudo

Entità, gravità e durata

In caso d'infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.

Aziende produttrici di latte fresco (impegno 3e)

Entità

1. Presenza del Manuale
 2. Rispondenza del Manuale con quanto stabilito dalla norma
 3. Presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita
 4. Aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni
- *Basso*: Rilevamento di un'infrazione al parametro 2
 - *Medio*: Rilevamento di un'infrazione al parametro 3 o di infrazioni al parametro 2 ed al parametro 4
 - *Alto*: Rilevamento di un'infrazione al parametro 1 o dell'infrazione contemporanea dei parametri 2, 3 e 4.

Gravità

- *Basso*: Infrazione all'impegno 3.c.iii
- *Medio*: Infrazioni fino a due tra gli impegni 3.a, 3.c.ii, 3.d;
- *Alto*: Infrazioni relative a tutti gli impegni 3.a, 3.c.ii, 3.d, oppure al solo impegno 3.c.i (insufficienze strutturali dell'azienda), oppure nel caso di azienda che commercializza il proprio prodotto essendo priva della certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi (impegno 3.b).

Durata

- In presenza d'infrazione l'indicatore viene stabilito di livello medio
- In presenza di carenze di tipo strutturale l'indicatore assume livello alto

Aziende produttrici di uova

In caso di infrazioni all'impegno 4.a, il livello degli indicatori di entità, gravità e durata assumerà livello medio.

Aziende produttrici di mangimi o alimenti per animali

Entità

In caso d'infrazione, il parametro è stabilito a livello medio

Gravità

- *Basso*: Incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (impegni 5.b.i, ii e iii)
- *Medio*: Modalità di trattamento e smaltimento delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione (impegno 5.a)
- *Alto*: Infrazioni relative all'impegno 5.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza delle registrazioni previste (impegni 5.b.i, ii e iii).

Durata

- In presenza d'infrazione l'indicatore viene stabilito di livello medio.
- In presenza di carenze di tipo strutturale l'indicatore assume livello alto.

Casi particolari

In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell'esito saranno considerati i livelli più alti di entità, gravità e durata.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi sono previsti nei seguenti casi:

Carenze strutturali rilevate in azienda che non consentono l'assenza del pericolo di contaminazione (impegni 1.a, 2.a, 3.c.i e 3.c.ii, 5.a): realizzazione delle opportune modifiche strutturali.

Incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (impegni 1.d, 2.b, 2.c, 5.b): regolarizzazione ed aggiornamento dei registri.

Certificazione di allevamento esente da brucellosi e tubercolosi: Acquisizione del certificato.

Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte presente ma non rispondente a quanto stabilito dalla norma o con registro dei movimenti non aggiornato: regolarizzazione ed aggiornamento del Manuale.

N.B.: Per questo Atto gli interventi correttivi sono sempre obbligatori.

Intenzionalità

- In caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
- Nel caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte crudo, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, nel caso in cui il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più ambiti.

- Nel caso in cui siano prescritti interventi correttivi ai sensi di quanto stabilito al punto precedente e ne sia riscontrata la mancata realizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. Produzioni animali
2. Produzioni vegetali
3. Produzione di latte crudo
4. Produzione di uova
5. Produzioni di mangimi o alimenti per gli animali

1. Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

2. Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma;
- 2.c tenere opportuna registrazione di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

3. Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda:

- 3.a assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

- iii. che abbiano rispettato i previsti periodi di ritiro dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti patogeni ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata con giusta frequenza;
- 3.c assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.
4. *Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda*
- 4.a assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.
5. *Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda*
- 5.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 5.b tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.c tenere opportuna registrazione di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;

- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

Indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive.

Indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

ATTO B.12
PREVENZIONE, CONTROLLO ED ERADICAZIONE DI ALCUNE
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, ovi-caprina.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Regolamento (CE) 999/2001, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

ATTO B.13 MISURE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, ovi-caprina.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274. In particolare, deve essere rispettato l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica.

ATTO B.14
MISURE DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI
MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, ovi-caprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d'allevamento e di suini.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina

- Peste dei piccoli ruminanti
- Malattia vescicolare dei suini
- Febbre catarrale maligna degli ovini
- Malattia emorragica epizootica dei cervi
- Vaiolo degli ovi-caprini
- Stomatite vescicolare
- Peste suina africana
- Dermatite nodulare contagiosa
- Febbre della Rift Valley

<p style="text-align: center;">ATTO B.15 MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI</p>

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie ovi-caprina.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

ATTO C.16 NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina e bufalina.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

ATTO C.17 NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti di suini.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ.

ATTO C.18 NORME PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
--

Riguarda le aziende agricole con allevamenti.

Elementi di verifica

1. Personale: quantità e livello di preparazione del personale impiegato nell'allevamento degli animali, in relazione alle dimensioni e tipologia dell'allevamento.
2. Ispezioni e cura degli animali: saranno verificate le condizioni aziendali per stabilire la possibilità di adempiere agli impegni. Saranno oggetto di verifica la registrazione degli interventi curativi effettuati sugli animali e le procedure eventualmente implementate dall'azienda al fine di meglio rispettare gli impegni.
3. Fabbricati, locali, attrezzature, custodia degli animali: sarà verificata la rispondenza delle modalità di costruzione dei locali, materiali utilizzati, presenza degli elementi minimi relativamente alla circolazione dell'aria, disponibilità di luce e buio, difesa dalle temperature eccessive, polveri, gas, presenza di ripari per gli animali mantenuti all'aperto, caratteristiche degli impianti a quanto disposto dalla normativa.
4. Mangimi, acqua ed altre sostanze: sarà verificato che mangime ed acqua sia disponibile per gli animali in maniera adeguata, sia in termini qualitativi che quantitativi. Si accerterà che i dispositivi per la distribuzione di alimenti e acqua rispettino le prescrizioni relative alle possibili contaminazioni.
5. Mutilazioni ed altre pratiche: sarà verificato il rispetto dei limiti all'applicazione di mutilazioni e particolari pratiche di allevamento.
6. Allevamenti da pelliccia: sarà verificato il rispetto delle disposizioni relative alle dimensioni minime degli spazi disponibili per gli animali.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Entità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Gravità

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Durata

In caso d'infrazione l'unico parametro stabilito è quello medio.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Descrizione degli impegni

1. Personale: il personale che accudisce gli animali deve essere in numero sufficiente ed avere le giuste capacità professionali.
2. Ispezioni: gli animali allevati in sistemi intensivi (stabulazione fissa) devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Quelli allevati con altri sistemi (pascolo brado o semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al fine di evitare loro sofferenze. Al fine di realizzare le ispezioni, deve essere disponibile in ogni momento un'adeguata illuminazione negli ambienti di stabulazione.
3. Cura degli animali feriti o ammalati: gli animali feriti o malati devono essere immediatamente sottoposti alle necessarie cure. Se necessario devono essere allontanati dagli altri animali e posti in locali appositi.
4. Registrazione dei trattamenti: l'azienda deve avere un registro dei trattamenti terapeutici effettuati, che deve essere aggiornato e mantenuto in azienda, disponibile per ogni indagine o consultazione, per un periodo minimo di tre anni.
5. Libertà di movimento: gli animali devono avere a disposizione uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche proprie della propria specie.
6. Fabbricati e locali di stabulazione:
 - a) nella costruzione dei locali, recinti, attrezzature ed impianti devono essere utilizzati materiali non nocivi e che sia possibile pulire e disinfettare;
 - b) deve essere evitata la presenza di spigoli e sporgenze tali da provocare lesioni agli animali;
 - c) deve essere garantita un'adeguata circolazione dell'aria;
 - d) temperatura, polvere, umidità relativa e concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;
 - e) deve essere garantita una giusta alternanza di periodi di buio e di luce. In caso di illuminazione naturale insufficiente, deve essere presente un'adeguata illuminazione artificiale.
7. Animali custoditi all'aperto: devono essere garantiti un riparo adeguato dalle intemperie e dai rischi per la salute.
8. Impianti automatici: gli impianti devono essere ispezionati quotidianamente e gli eventuali difetti devono essere eliminati immediatamente. In caso di impossibilità le funzioni assicurate dagli impianti devono essere sostituite adeguatamente. Impianti dai quali dipende direttamente la salute degli animali devono avere sistemi di allarme che segnalino gli eventuali guasti.
9. Mangimi, acqua ed altre sostanze: gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da non causare lesioni o sofferenze. L'accesso ai mangimi ed all'acqua deve essere garantito in quantità e qualità. Le attrezzature per la distribuzione dei mangimi e dell'acqua devono garantire la protezione dalle fonti di contaminazione.
10. Mutilazioni e altre pratiche: è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili ed il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.
11. Allevamenti da pelliccia: devono essere rispettati spazi minimi disponibili fissati dalla normativa per gli animali allevati per ottenere la pelliccia.

<p style="text-align: center;">NORMA 1.1 INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO</p>
--

Riguarda le superfici a seminativo in produzione incluso set-aside investito a colture no food o biologiche".

Elementi di verifica

- Esecuzione dei solchi acquai secondo le prescrizioni descritte.
- Esecuzione delle fasce inerbite secondo le prescrizioni descritte.
- Presenza di fenomeni erosivi e loro estensione e gravità.

Verifica degli impegni

Caratteristiche aziendali:

- presenza del fenomeno erosivo con evidenti incisioni diffuse (rigagnoli);
- presenza di superfici stabilmente inerbite;
- presenza di colture che permangono per l'intera annata agraria;
- realizzazione di solchi acquai.

Deroghe

- Caso di elevata acclività laddove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai.
- In caso di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.
- Estensione del fenomeno erosivo.

Segnalazione

Quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione della presente Norma quando non siano state eseguite le sistemazioni del terreno con le modalità previste e siano contestualmente riscontrati fenomeni erosivi, per un'estensione superiore al livello di segnalazione.

Entità

- L'estensione del fenomeno erosivo riscontrato sul terreno in assenza di sistemazioni o con sistemazioni non adeguate viene calcolata sia in termini assoluti che percentuali, rispetto al totale della superficie aziendale per la quale sia applicabile.

Basso:

- Qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

Medio:

- Qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Alto:

- Qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.

Gravità

- La gravità dell'infrazione viene calcolata in funzione del rilievo di alcuni elementi caratterizzanti il fenomeno erosivo: profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.
- Presenza di fenomeni franosi.
- Dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm.
- Presenza di scheletro (materia grossolana) portato in superficie dal fenomeno erosivo.

Classe di violazione

- *Basso:* un solo parametro presente.
- *Medio:* due parametri presenti.
- *Alto:* tre parametri presenti.

Durata

Medio:

- Quando l'estensione delle infrazioni è inferiore o uguale al 50% della superficie aziendale dove è applicabile la norma o i 5 ettari, ed in tutti gli altri casi.

Alto:

- Quando l'estensione delle infrazioni supera il 50% della superficie aziendale dove è applicabile la norma o i 5 ettari, con diffusi fenomeni franosi.

Interventi correttivi

Non sono previsti interventi correttivi.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la Norma o gli 8 ettari.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 (superfici a seminativo). Sono esenti dall'adempimento Allegato 2 – Riduzioni e sanzioni Condizionalità

della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Sono ammesse deroghe per i seguenti casi:

- in caso di elevata acclività, laddove cioè, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai;
- in caso di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In questi casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti: fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

N.B.: qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante la realizzazione degli interventi previsti, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

NORMA 2.1 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI
--

Riguarda le superfici a seminativo in produzione incluso set-aside investito a colture no food o biologiche e le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati).

Elementi di verifica

- Bruciatura delle stoppie e dei residui della vegetazione al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture, dove vietato.
- Esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo, nei casi di ricorso alle deroghe.

Verifica degli impegni

Caratteristiche aziendali:

- presenza di aree oggetto di bruciature;
- tipologia residui bruciati;
- azienda ricadente in zona SIC o ZPS.

Deroghe:

- terreni coltivati a riso;
- provvedimenti regionali inerenti regolamentazione bruciatura stoppie;
- emergenze di carattere fitosanitario.

Effettuazione di interventi alternativi di ripristino:

- sovescio;
- letamazione;
- altri interventi di concimazione organica;
- estensione della superficie con presenza di residui colturali bruciati.

Segnalazione

In caso di bruciatura non ammessa o mancata esecuzione degli interventi alternativi su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

Determinazione d'infrazione

Per le superfici aziendali su cui è applicabile, si ha violazione della presente Norma nei seguenti casi:

- a) siano state bruciate le stoppie o i residui vegetali delle colture in situazioni non comprese nelle deroghe o non siano stati eseguiti, entro i tempi previsti, gli interventi alternativi per il ripristino del livello di sostanza organica, per un'estensione superiore al livello di segnalazione;
- b) siano state bruciate le stoppie o i residui vegetali delle colture all'interno di aree SIC o ZPS.

Entità

- L'indicatore è calcolato coerentemente con l'estensione dell'infrazione (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto).

Basso:

- Quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore ad 1 ettaro.

Medio:

- Quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Alto:

- Quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione è superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari e nel caso di adesione alle deroghe regionali e mancata esecuzione degli interventi alternativi.

Gravità

- *Basso:* Bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia).
- *Medio:* Bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici.
- *Alto:* Bruciatura di residui della vegetazione delle foraggere, delle superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e dei terreni disattivati e nel caso di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS.

Durata

- In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.
- Nei casi di infrazione all'interno delle aree SIC e ZPS l'indicatore di durata sarà fissato al livello alto.

Interventi correttivi

Perché sia possibile ricorrere da parte dell'azienda agli interventi correttivi, deve essere possibile effettuare questi interventi prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo.

- Sovescio.
- Letamazione.
- Altri interventi di concimazione organica.

Intenzionalità

- Nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari.
- Nel caso di mancata realizzazione degli interventi correttivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

Descrizione della norma e degli adempimenti

- La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 (superfici a seminativo, anche quelle soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre

superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

- Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Sono ammesse deroghe alla presente Norma nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso, per le quali la bruciatura delle stoppie è ammessa;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica, entro l'anno solare in cui è stata effettuata la bruciatura.

Elementi di qualificazione della Norma

Ai fini della condizionalità, in funzione del contenuto di sostanza organica dei residui di coltivazione, sono considerate:

- a. colture depauperanti: cereali a paglia (frumento duro e tenero, triticale, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);
- b. colture miglioratrici e da rinnovo: altri cereali non autunno-vernini (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino) piante da fibra (canapa).

<p style="text-align: center;">NORMA 3.1 DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZE DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI</p>
--

Qualsiasi superficie agricola aziendale

Elementi di verifica

- efficienza delle scoline;
- manutenzione dei canali collettori;
- presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale;
- eventuale presenza del drenaggio sotterraneo;
- eventuale presenza di disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat), che prevedano periodi di divieto di eliminazione della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori.

Verifica degli impegni

Caratteristiche aziendali:

- presenza di una rete di sgrondo;
- presenza di fenomeni di ristagno idrico;
- azienda ricadente in zona SIC o ZPS;
- presenza di drenaggio tubolare sotterraneo (solo fuori zone SIC o ZPS);
- attuazione interventi agronomici non contrastanti con norme conservazione.

Deroghe

- Presenza e/o realizzazione di drenaggio tubolare sotterraneo.
- Ricomposizione fondiaria o modifica delle sistemazioni agrarie preesistenti.
- Estensione del fenomeno del ristagno idrico e/o asfissia radicale.

Segnalazione

Quando non è stata eseguita la manutenzione prevista e sono contestualmente presenti fenomeni di ristagno idrico su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

Determinazione d'infrazione

Quando non sia stata eseguita la manutenzione prevista e siano contestualmente presenti fenomeni di ristagno idrico con evidenti segni di asfissia radicale delle colture agricole in corso, per una superficie superiore ai limiti di segnalazione.

Entità

Basso:

- Quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Medio:

- Quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari.

Alto:

- Quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari.

Gravità

In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.

Durata

- In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.
- Quando all'infrazione è associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura).

Casi particolari:

- nel caso in cui i terreni dove sia riscontrata un'infrazione alla presente Norma dovessero ricadere all'interno di un'area ZPS o SIC, sarà verificata la eventuale presenza di disposizioni di tutela ambientale che prevedano la salvaguardia della vegetazione spontanea in corrispondenza di scoline o canali collettori e rendano pertanto impossibile la loro messa in efficienza. In caso di effettiva presenza di tali disposizioni, l'infrazione viene annullata;
- nel caso in cui si riscontri (attraverso documentazione probante) che la manutenzione del sistema di sgrondo sia stata completamente affidata a strutture esterne (consorzi, enti di bonifica, ecc.) l'eventuale infrazione sarà annullata e si invierà una segnalazione all'Ente preposto per i controlli del caso;
- quando la manutenzione affidata ad esterni sia limitata alla gestione della rete dei canali collettori principali, l'azienda sarà sottoposta a controllo con la verifica della sola efficienza della rete aziendale formata dalle scoline e dall'eventuale baulatura presente.

Interventi correttivi

In caso di totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali, è prescritto il ripristino dell'efficienza in tempi fissati, anche attraverso l'impianto di un sistema di drenaggio sotterraneo.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di mancata realizzazione degli interventi correttivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006, su cui sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali.

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato la presente norma prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono ammesse deroghe al mantenimento della rete scolante per i seguenti casi:

- disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (limitazioni per periodi di divieto dell'eliminazione della vegetazione nei canali collettori);
- drenaggi sotterranei;
- in caso di trasformazione fondiaria, quando è concesso il ridisegno della rete scolante. Diventa obbligatoria la manutenzione della nuova rete.

N.B.: qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'azienda abbia realizzato gli interventi di manutenzione in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE
--

Superfici a foraggiare permanenti

Elementi di verifica

- Impegno a) verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del Reg. 796/04.
- Impegno b) divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente presenti all'interno dei SIC e ZPS in altri usi.
- Impegno c) rispondenza tra le dichiarazioni aziendali di pascolo permanente e quanto riscontrato in campo e presenza di lavorazioni del terreno vietate.

Verifica degli impegni

- Azienda ricadente in zona SIC o ZPS.
- Superficie pascolata.
- Rispetto del carico minimo ammesso.
- In assenza di pascolamento, effettuazione di almeno 1 sfalcio all'anno.
- Effettuazione sfalcio annuale secondo consuetudini locali.
- Assenza di lavorazioni del terreno.
- Presenza diffusa di infestanti e specie arbustive indesiderate.
- Presenza di aree convertite ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato.

Segnalazione

Caso di non rispetto degli impegni di cui al punto c), per una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

Determinazione d'infrazione

- Non rispetto degli impegni di cui al punto c) per una superficie superiore ai limiti di segnalazione, oppure infrazione agli impegni di cui ai punti a) e b).

Entità

Basso: quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) risulta superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Medio: quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) risulta superiore al 10% e inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari.

Alto: quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione all'impegno c) risulta superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari, oppure sia presente un'infrazione agli impegni a) o b).

Gravità

1. Cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate.
2. Presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive, a meno che l'utilizzo dichiarato non sia compreso nella categoria "pascolo magro".
3. Presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali.
4. Infrazione all'impegno b): porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o in utilizzazioni agricole permanenti o forestali in aree SIC o ZPS.
5. Infrazione all'impegno a).

Classe di violazione

- *Basso*: presenza di un parametro tra i primi tre.
- *Medio*: presenza di due parametri tra i primi tre.
- *Alto*: presenza di almeno tre parametri o del solo parametro 4 o 5.

Durata

- Entità e gravità al livello basso.
- Entità o gravità al livello medio o alto.
- Entità e gravità al livello alto.

Interventi correttivi

- 1) Cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate: *ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.)*.
- 2) Presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive: *eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate*.
- 3) Presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali: *ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a seminativo equivalenti*.
- 4) Porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo in aree SIC o ZPS: *ripristino delle corrispondenti aree a pascolo*.
- 5) Infrazione all'impegno a): *ripristino del giusto rapporto aziendale tra superficie destinata a pascolo permanente e superficie agricola totale*.

Perché abbiano effetto sulla diminuzione della % di sanzione, gli interventi prescritti dovranno essere realizzati prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l'anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per almeno 5 anni.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nei seguenti casi:

- caso in cui l'estensione delle infrazioni risulta pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o a 8 ettari;
- caso di mancata realizzazione degli interventi correttivi nei tempi e nei modi stabiliti all'atto del controllo aziendale.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 (Pascolo permanente).

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente (pascolo fertile e magro) sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni.
- b) divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente all'interno dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS), individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

NORMA 4.2
GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

Riguarda le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati).

Elementi di verifica

Impegno	Infrazione	
a) Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno	> assenza di copertura vegetale durante il periodo d'impegno.	
	> Presenza di colture estranee agli utilizzi previsti per la Norma, che non prevedano la copertura vegetale per il periodo d'impegno.	
	Deroghe	Infrazione alle deroghe
	1. pratica del sovescio	> lavorazioni meccaniche in assenza di sovescio. > lavorazioni meccaniche indipendenti dalla pratica del sovescio.
	2. ripristino di habitat e biotopi.	> lavorazioni meccaniche non legate al ripristino di habitat o biotopi.
	3. colture a perdere per la fauna	> lavorazioni meccaniche estranee alla coltivazione delle colture a perdere. > assenza delle colture a perdere.
	4. miglioramento fondiario	> assenza del miglioramento fondiario che giustifichi l'intervento.
5. lavorazioni del terreno dopo 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria.	> lavorazioni del terreno effettuate prima del termine.	
Impegno	Infrazione	
b) Attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti.	> assenza di pratiche agronomiche nell'anno.	
	> pratiche agronomiche effettuate al di fuori dei periodi consentiti.	
	> assenza delle fasce antincendio.	
	Deroghe	Infrazione alle deroghe
	7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti:	
	a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite.	> rottura del cotico erboso. > utilizzazione della produzione erbacea prima dei periodi stabiliti. > pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS.
	b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a dose ridotta basso dosaggio	> impiego di diserbanti con dosaggi vietati o residuali, o fuori dai periodi consentiti. > impiego di diserbanti senza giustificazione.
c. controllo della vegetazione tramite pascolamento	> pascolamento eseguito sui terreni a set-aside. > pratica eseguita all'interno delle aree SIC e ZPS.	

Verifica degli impegni

Caratteristiche aziendali:

- Azienda ricadente in zona SIC o ZPS.
- Presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata.
- Attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio e/o trinciatura, pari ad almeno 1 l'anno non oltre il 10 ottobre, nei periodi previsti.
- Sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio.

Deroghe

In deroga all'impegno A) sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- presenza di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;
- lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione nella successiva annata agraria, da effettuarsi non prima del 15 luglio;
- lavorazioni di affinamento su terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno (1 solo intervento agronomico);
- esecuzione di interventi miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno B) sono ammesse idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura, in deroga alle epoche prestabilite, ovvero utilizzo diserbanti non residuali;
- controllo della vegetazione tramite pascolamento;
- incidenza delle porzioni di terreno con presenza di violazioni alla norma.

Segnalazione

Caso di non rispetto degli impegni descritti su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,5 ettari.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione della presente Norma quando si verifichi una o più delle condizioni evidenziate nella tabella precedente, tenendo in considerazione le deroghe agli impegni stabiliti eventualmente richieste dall'azienda, per una superficie superiore ai limiti stabiliti per la segnalazione.

Entità

Basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 5% ed inferiore o uguale al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

Medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 10% ed inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Alto: quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.

Gravità

1. Assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di pratiche agronomiche non consentite.
2. Esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno.
3. Sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati.
4. Presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma.
5. Non rispetto delle condizioni consentite dalle deroghe.
6. Mancata realizzazione delle fasce antincendio (ove previste).

Classe di violazione

- *Basso*: un solo parametro presente;
- *Medio*: due parametri presenti;
- *Alto*: almeno tre parametri presenti.

Durata

In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.

Interventi correttivi

Per la presente Norma non sono previsti interventi correttivi.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie dove è applicabile la norma o i 5 ettari.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 (superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali).

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di:
 - conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno;
 - tutelare la fauna selvatica;
 - prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità;
 - evitare la diffusione di infestanti.

Al fine della tutela della fauna selvatica ed in particolare dell'avifauna, è previsto un periodo di divieto annuale di sfalcio od altra operazione equivalente.

La norma prevede:

- il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b);
- per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno;
- il periodo di divieto annuale di sfalcio, o di altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), si fa riferimento agli impegni dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1087/ del 18/04/08.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Al fine di poter meglio realizzare gli obiettivi posti dalla presente Norma, è consentito all'agricoltore di avvalersi di alcune deroghe agli impegni fissati. La volontà di avvalersi di una o più deroghe ammissibili è espressa dall'agricoltore direttamente all'atto della compilazione della domanda di pagamento unico (DPU), che ha valore di autocertificazione così come previsto dal D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni.

I – Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

Impegno a. – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno.

Sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II – Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

Impegno a. – presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante il periodo di impegno del terreno per l'utilizzazione dichiarata e, segnatamente, durante l'inverno.

1. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
2. (non applicabile nella Circolare di coordinamento in quanto dipendente dai recepimenti regionali della condizionalità).

Impegno b. – attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti.

1. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:

- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
- b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a dose ridotta basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
- c. sui terreni ritirati dalla produzione su cui non vengono esercitati i titoli da ritiro è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le deroghe di cui ai punti 7a e 7b non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

NORMA 4.3 MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

Riguarda le superfici con oliveti specializzati e non.

Elementi di verifica

- Impegno a) presenza di estirpazioni senza autorizzazione.
- Impegno b) violazioni alle prescrizioni relative alla cura della pianta come assenza della potatura quinquennale ed assenza degli interventi triennali previsti.

Verifica degli impegni

Caratteristiche aziendali:

- attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta.

Deroghe:

- motivazioni di carattere fitosanitario;
- reimpianti o estirpazioni autorizzati;
- estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto.

Segnalazione

Caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante su una superficie non superiore al 5% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 0,2 ettari.

Determinazione d'infrazione

Si ha violazione della presente Norma in caso di non rispetto degli impegni di mantenimento di un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante su una superficie superiore al livello di segnalazione, oppure l'oliveto sia stato estirpato in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144.

Entità

Basso: quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 5% ed inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro.

Medio: quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 20% ed inferiore o uguale al 40% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari.

Alto: quando la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione risulta superiore al 40% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.

Gravità

1. assenza della potatura quinquennale;
2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;
3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante;

4. presenza di piante di olivo estirpate in contravvenzione a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144.

Classe di violazione

- *Basso*: un solo parametro presente tra i primi tre.
- *Medio*: due parametri presenti tra i primi tre.
- *Alto*: primi tre parametri presenti o il solo parametro 4.

Durata

- In caso d'infrazione l'indicatore di durata viene considerato a livello medio.
- Nei casi di estirpazione dell'oliveto in contravvenzione a quanto disposto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144: Alto.

Interventi correttivi

Gli interventi correttivi non sono previsti nei casi di estirpazione. Negli altri casi essi sono obbligatori e consistono nel ripristino delle condizioni di cura previste:

- potatura delle piante;
- eliminazione della vegetazione infestante;
- spollonatura.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie dove è applicabile la norma o i 4 ettari.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale citato la norma prevede:

- per l'impegno a) il divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- per l'impegno b) la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:
 - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;
 - la spollonatura degli olivi.

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Riguarda qualsiasi superficie agricola aziendale

Elementi di verifica

- eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
- effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione.

Verifica degli impegni

Caratteristiche aziendali:

- azienda ricadente in zona SIC o ZPS;
- deroghe;
- rimodellamento dei terrazzamenti per renderli economicamente validi;
- livellamenti ordinari.

Determinazione d'infrazione

- eliminazione di terrazzamenti esistenti;
- effettuazione di livellamenti in assenza di autorizzazione;
- non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000.

Entità, gravità e durata

Gli indici di valutazione dell'infrazione rilevata sono considerati tutti dipendenti dagli stessi fattori rilevabili e sono pertanto calcolati insieme:

- *Basso*: terrazze danneggiate;
- *Medio*: terrazze parzialmente eliminate;
- *Alto*: terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione o non rispetto dei provvedimenti previsti nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000.

Interventi correttivi

Non sono previsti interventi correttivi.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e nei casi previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione della norma e degli adempimenti

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006 (qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di pagamenti diretti). Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, la presente norma stabilisce che gli agricoltori debbano rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

La norma prevede:

- sul territorio nazionale, il divieto di eliminazione dei terrazzamenti;
- nelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (ZPS) e della direttiva 92/43/CEE (SIC), il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Sono ammesse deroghe agli impegni aziendali descritti nei seguenti casi:

- 1) in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati);
- 2) in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia, anche senza specifica autorizzazione.

Tabella riepilogativa degli obblighi e delle riduzioni/esclusioni a seguito di infrazioni rilevate

Obblighi di Condizionalità	Norma di riferimento	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo; s = speditivo
A 1 1) Tutti gli interventi che possono avere incidenze significative al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat nelle aree Natura 2000 sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza. 2) Mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali: a) Gestione delle stoppie e dei residui colturali; b) Protezione del pascolo permanente; c) Gestione delle superfici ritirate dalla produzione; d) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.	Direttiva 79/409/CEE Conservazione degli uccelli selvatici	Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08	1) s 2) s
A 2 1) Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose. 2) Evitare un uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto fitofarmaci. 3) Attenersi alle indicazioni poste su ciascun prodotto. 4) Divieto di ogni scarico diretto di tali sostanze. 5) Possesso d'autorizzazione dopo indagine conoscitiva.	Direttiva 80/68/CEE Protezione acque sotterranee dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose (Presenti nei prodotti fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti).	Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08	1) s 2) s 3) s 4) s 5) s
A 3 1) Formulario identificazione che certifica la provenienza; 2) Scheda accompagnamento; 3) Registro utilizzazione dei terreni; 4) Notifica agli Enti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione; 5) Autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti; 6) Divieto di utilizzo nei terreni destinati a pascolo, prato-pascolo, foraggiere, nelle 5 settimane che precedono la raccolta o il pascolo; 7) Divieto di utilizzo nei terreni destinati ad ortive, frutticole, i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno nei 10 mesi precedenti il raccolto; 8) Divieto di utilizzo quando è in atto una coltura (ad eccezione delle arboree); 9) Divieto di applicazione di fanghi liquidi con l'irrigazione a pioggia.	Direttiva 86/278/CEE Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura	Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08	1) s 2) s 3) s 4) s 5) s 6) s 7) s 8) s 9) s

A 4 1) Applicare il codice di buona pratica agricola (BCPA) prevista a livello nazionale. 2) Nel caso di aziende zootecniche: a) Stoccare le deiezioni liquide in bacini a tenuta perfetta; b) Stoccare il letame in apposite concimaie impermeabilizzate.	Direttiva 91/676/CEE Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole	Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08	1) s 2) s
A 5 1) Tutti gli interventi che possono avere incidenze significative al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza. 2) In attesa dell'approvazione dei piani di gestione specifici per le aree suddette si applicano le stesse misure previste per l'agroambiente. 3) Mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali: a) Gestione delle stoppie e dei residui colturali; b) Protezione del pascolo permanente; c) Gestione delle superfici ritirate dalla produzione; d) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.	Dir 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08	1) s 2) s 3) s

<p>A 6, A 7, A 8, A 8 bis</p> <p>1) Registrazione dell'azienda presso l'Ufficio servizi zootecnici competente, con richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività o comunque in caso di variazione della sede operativa.</p> <p>2) Comunicazione all'Ufficio servizi zootecnici competente dei dati anagrafici e fiscali relativi al detentore e al proprietario dei capi e successiva comunicazione di eventuali loro variazioni.</p> <p>3) Doppia identificazione di tutti i capi presenti in azienda mediante marca auricolare trasponder inserito in bolo ruminale.</p> <p>4) Gestione indiretta dei mezzi identificativi da parte dell'Association Régional des Eleveurs Valdotains (AREV) che ha il compito di applicarli agli animali in tutti gli allevamenti della regione e di gestire eventuali residui o rimarcature.</p> <p>5) Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'allevamento da parte dell'Associazione allevatori in base ad un programma operativo mensile, basato sulle previsioni di parto e comunque su richiesta e segnalazione e richiesta dell'allevatore.</p> <p>6) Aggiornamento del Registro di Stalla informatizzato tenuto presso l'Ufficio servizi zootecnici da effettuarsi entro i sette giorni dall'avvenuta variazione del patrimonio zootecnico dell'azienda. Aggiornamento che potrà essere effettuato direttamente dal singolo detentore/proprietario o tramite l'Associazione allevatori, responsabili di macelli o responsabili di centri di raccolta, conduttori d'alpeggio, altri detentori o altre associazioni o enti riconosciuti.</p> <p>7) Aggiornamento indiretto del registro di stalla che comporta sempre l'obbligo da parte dell'allevatore di un controllo periodico del registro aziendale informatizzato per il quale è ritenuto comunque l'unico responsabile.</p> <p>8) Tenuta regolare dei passaporti inviati direttamente all'allevatore che dovrà riconsegnarli all'autorità competente in caso di blocco sanitario, morte, macellazione, decesso, smarrimento del capo o al nuovo acquirente in caso di compravendita.</p> <p>9) Segnalazione di spostamento di animali in salita ed in discesa dall'alpeggio.</p>	<p>Dir 92/102/CEE - Identificazione e registrazione degli animali. Reg CE 911/2004 - Marchi auricolari, registro delle aziende ed i passaporti dei bovini. Reg CE 1760/2000 - Identificazione e registrazione dei bovini in merito all'etichettatura delle carni. Reg 21/2004 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) a 2) a 3) a 4) s 5) s 6) a 7) a 8) s 9) a</p>
<p>A 9</p> <p>1) Autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei fitofarmaci molto tossici, tossici e nocivi con il "patentino".</p> <p>2) Rispetto delle direttive per la gestione dei rifiuti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari.</p> <p>3) Tenuta del registro dei trattamenti e custodia dei prodotti.</p>	<p>Dir 91/414/CEE Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) s 2) s 3) s</p>

<p>B 10</p> <p>1) È vietato detenere e somministrare agli animali da reddito sostanze (farmaci) ad azione tireostatica, estrogena, androgena, progestinica e sostanze β agoniste ed anabolizzanti</p> <p>2) È altresì vietato cedere tali farmaci ad altre aziende.</p> <p>3) Rispetto dei tempi di sospensione previsti, qualora questi farmaci veterinari siano usati a scopo terapeutico e zootecnico devono rispettare le condizioni di utilizzo previste ed essere registrati su un apposito registro farmaci a cura del veterinario prescrittore.</p>	<p>Dir 96/22/CEE</p> <p>Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) s</p> <p>2) s</p> <p>3) s</p>
<p>B 11</p> <p>1) E' vietato immettere sul mercato alimenti/mangimi non conformi contenenti sostanze estranee alla loro naturale composizione.</p> <p>2) Obbligo di registrazione/riconoscimento per la produzione di alimenti e mangimi.</p> <p>3) L'agricoltore deve essere in grado di tracciare/rintracciare le materie prime/alimenti zootecnici in entrata ed i prodotti/alimenti in uscita dall'azienda.</p>	<p>Reg CE 178/2002</p> <p>Stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) s</p> <p>2) a</p> <p>3) s</p>
<p>B 12</p> <p>1) È vietata la somministrazione agli erbivori di proteine animali trasformate.</p> <p>2) L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti anche in tema di riproduzione animale per qualsiasi caso sospetto di TSE presente in allevamento.</p>	<p>Reg CE 999/2001</p> <p>Recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) s</p> <p>2) s</p>
<p>B 13</p> <p>L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.</p>	<p>Dir 85/511/CEE</p> <p>Misure comunitarie di lotta contro l'Afta Epizootica.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>a</p>
<p>B 14</p> <p>L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.</p>	<p>Dir 92/119/CEE</p> <p>Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>a</p>
<p>B 15</p> <p>L'agricoltore è tenuto alla denuncia presso gli organi competenti (Sindaco/ufficiale veterinario competente per territorio) di qualsiasi caso sospetto presente nel suo allevamento ed al rispetto dei conseguenti vincoli imposti.</p>	<p>Dir 2000/75/CEE</p> <p>Disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>a</p>

<p>C 16</p> <p>Dal 1° gennaio 2007, tutte le aziende con impianti, comprese quelle di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta dopo tale data, anche quelle con meno di 6 vitelli soddisfino almeno i requisiti seguenti:</p> <p>1) I vitelli stabulati in gruppo devono disporre di uno spazio libero sufficiente per permettere loro di voltarsi e sdraiarsi senza alcun impedimento (almeno 1,5 mq per ogni capo inferiore a 150 kg di peso vivo, 1,7 mq per ogni vitello di peso vivo compreso tra 150 Kg e 220 ed almeno 1,8 mq per vitelli di peso vivo superiore a 220 Kg).</p> <p>2) È possibile legare i vitelli, metterli in box singoli oltre 8 settimane per motivi occasionali come effettuazione di terapie (certificato del veterinario) o periodo del pasto.</p> <p>3) Se i vitelli sono stabulati in recinti individuali o vincolati alla posta, i recinti o le poste devono avere pareti perforate e la loro larghezza non deve essere inferiore a 90 cm più o meno 10 %, oppure a 0,80 volte l'altezza del garrese.</p>	<p>Dir 91/629/CEE</p> <p>Norme minime per la protezione dei vitelli.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) s</p> <p>2) s</p> <p>3) s</p>
<p>C 17</p> <p>Superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo sia pari almeno a:</p> <p>1) 0,15 mq per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg,</p> <p>2) 0,20 mq per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg,</p> <p>3) 0,30 mq per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg,</p> <p>4) 0,40 mq per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg,</p> <p>5) 0,55 mq per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg,</p> <p>6) 0,65 mq per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg,</p> <p>7) 1,00 mq per i suini di peso medio superiore a 110 kg;</p>	<p>Dir 91/630/CEE</p> <p>Norme minime per la protezione dei suini.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) s</p> <p>2) s</p> <p>3) s</p> <p>4) s</p> <p>5) s</p> <p>6) s</p> <p>7) s</p>
<p>C 18</p> <p>Le condizioni d'allevamento o di custodia degli animali (diversi dai pesci, i rettili e gli anfibi), tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonché delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche devono essere conformi alle disposizioni della Direttiva 98/58CE.</p>	<p>Dir 98/58/CEE</p> <p>Protezione degli animali negli allevamenti.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>s</p>
<p>N 1.1</p> <p>1) Solchi acquai livellari a distanza massima di 80 m;</p> <p>2) Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.</p>	<p>Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)</p> <p>Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.</p>	<p>Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08</p>	<p>1) s</p> <p>2) s</p>

N 2.1 Divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi.	Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) Gestione delle stoppie e dei residui colturali.	Riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08	s
N 2.2 1) Divieto di praticare per più di cinque anni la monosuccessione di: mais e sorgo; 2) Divieto di praticare per più di tre anni la monosuccessione di: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro. N.B.: non interrompono la monosuccessione le colture intercalari di secondo raccolto.	Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) Avvicendamento delle colture.	riduzione/esclusione artt. 3, 4, 5 e 6 del DM 20/03/08	1) s 2) s

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3085 DEL 24/10/2008

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni previsti dalle Misure 211, 214 e 215 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Valle d'Aosta.

MISURA 211 – INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

Obiettivi della Misura

La Misura 211 si propone di compensare, almeno in parte, gli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola in Valle d'Aosta allo scopo di mantenere l'esercizio dell'attività agricola nella regione. E' altresì fondamentale riconoscere e valorizzare il ruolo della secolare pratica dell'alpeggio estivo, che consiste nell'utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota (effettuata cioè da una pluralità di allevatori) e consente alle aziende zootecniche di fondovalle di beneficiare delle risorse foraggere dei pascoli montani.

Requisiti di ammissibilità

Per tutte le Azioni previste dalla Misura 211, sono stabiliti i seguenti criteri di ammissibilità:

1. presentare la domanda di aiuto/pagamento entro la data stabilita annualmente;
2. detenere la partita IVA;
3. condurre un'azienda situata totalmente o prevalentemente in Valle d'Aosta;
4. residenza in Valle d'Aosta;
5. titoli di proprietà, di possesso e di uso dei terreni dichiarati;
6. disporre di una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) superiore:
 - ad 1 ettaro di superficie a prato, oppure
 - a 2 ettari di superficie a pascolo, se utilizzato da bestiame detenuto dall'azienda agricola, oppure
 - a 4000 metri quadrati di superficie agricola non foraggiera, oppure
 - nei casi di produzione mista, a 1 ettaro di superficie a prato equivalente determinata applicando alle superfici prative, ai pascoli e alle superfici agricole non foraggere rispettivamente i coefficienti 1, 0,5 e 2,5.

I suddetti requisiti sono sottoposti a controlli amministrativi e/o in loco (artt. 11 e 12 del reg. CE n. 1975/06), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 10 del reg. (CE) n. 1975/06, nonché dell'art. 23 del reg. (CE) n. 796/04.

Sono altresì previsti controlli ex post per la verifica del mantenimento, da parte dell'agricoltore, dei requisiti di ammissibilità (la domanda è annuale, ma l'impegno è quinquennale); in particolare, per il requisito del mantenimento della superficie, si specifica che l'agricoltore deve mantenere la superficie minima di accesso pari ad 1 ettaro di prato equivalente.

Obblighi di Condizionalità

L'agricoltore si impegna a rispettare, su tutte le superfici in suo possesso, gli obblighi di Condizionalità (vedi Allegato 4 al PSR 07-13), pertinenti e non.

In caso di accertamento di eventuali inadempienze della Condizionalità, si applicano le disposizioni del DM 18 ottobre 2007, n. 13286, e delle circolari dell'organismo pagatore redatte ai sensi dell'artt. 8 del citato decreto: la descrizione delle violazioni agli obblighi di Condizionalità e delle conseguenti riduzioni di premio è riportata all'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Tipologie di impegni

Con l'adesione alla Misura 211, l'agricoltore si assume l'impegno di rispettare, oltre alla Condizionalità (vedi paragrafo precedente), la Buona Pratica Agricola normale (BPAn) descritta all'Allegato 5 del PSR (pagg. 18 e 19): la BPAn detta disposizioni aggiuntive - rispetto alla Condizionalità - in materia di classificazione e gestione delle colture, di carico animale, di fertilizzazione e di trattamenti fitosanitari (in viticoltura e frutticoltura).

Gli impegni di BPAn a carico dell'agricoltore sono di varia natura:

- a) impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 211, la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica): sono tali gli impegni relativi al:
 - mantenimento del carico animale corretto (max 4 UBA*/ha in fondovalle e 0,8 UBA*/ha in alpeggio);
 - rispetto dei limiti di fertilizzazione per le aziende ad indirizzo produttivo vegetale;
 - rispetto dei limiti di fertilizzazione, prodotti fitosanitari e di diserbo chimico in viticoltura e frutticoltura;
- b) impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica): fatte salve le registrazioni obbligatorie previste dalla condizionalità (es. registro dei trattamenti fitosanitari dell'Atto B9), rientrano fra gli impegni documentali i contratti fieno-letame ove presenti, dichiarazioni di approvvigionamento dei fertilizzanti organici (es. letame), le registrazioni delle fertilizzazioni.

Per entrambe le tipologie di impegni, nel paragrafo che segue sono definiti gli indici di verifica delle infrazioni (entità, gravità e durata): in caso di inadempienza, si applicano i criteri di calcolo della riduzione conformi all'art. 18 del reg. (CE) n. 1975/06 e degli artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di BPAn

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di azienda (zootecnica o con produzione vegetale) e per tipologia di impegni (di tipo a), collegati agli obiettivi, e di tipo b), documentali.

AZIENDE ZOOTECHNICHE (FONDOVALLE E ALPEGGIO)

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell'Azione (tipo a)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI): l'indice misura la violazione del carico animale corretto (4 UBA*/ha per il fondovalle e 0,8 UBA*/ha per l'alpeggio) in termini di superficie necessaria al suo adeguamento (espressa in % della SOI).

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie necessaria all'adeguamento del carico animale inferiore al 10% della SOI
Media (3)	Superficie necessaria all'adeguamento del carico animale compresa fra il 10% e il 20% della SOI
Alta (5)	Superficie necessaria all'adeguamento del carico animale superiore al 20% della SOI

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento all'obiettivo della Misura 211 (in particolare “tutela della qualità delle acque”): l'indice verifica il superamento dell'apporto massimo di azoto (227 kg/ha/anno) determinato dal carico eccedente i 4 UBA*/ha, in fondovalle, e i 0,8 UBA*/ha in alpeggio.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Superamento del limite di 227 kg/ha/anno compreso fra il 5% e il 20%
Media (3)	Superamento del limite di 227 kg/ha/anno compreso fra il 20% e il 30%
Alta (5)	Superamento del limite di 227 kg/ha/anno oltre il 30%

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla qualità delle acque: la valutazione tiene conto del tempo necessario per l'adeguamento del carico animale, espresso in numero di giorni.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Intervento di adeguamento entro 10 giorni
Media (3)	Intervento di adeguamento entro 20 giorni
Alta (5)	Intervento di adeguamento entro 30 giorni

Nel caso di mancato adeguamento del carico entro i termini prescritti, l'azienda è esclusa dal premio per l'anno in corso.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo documentale (tipo b)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla Superficie Oggetto di Impegno (SOI): l'indice misura la % di superficie (rispetto alla SOI totale) su cui si rilevano errori formali, incompletezze e/o l'assenza totale dei documenti necessari.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI inferiore al 10%
Media (3)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI compresa fra il 10% e il 20%
Alta (5)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI superiore al 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: l'indice valuta la corretta e completa compilazione dei documenti.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Errori formali di compilazione dei documenti
Media (3)	Compilazione incompleta dei documenti
Alta (5)	Assenza totale dei documenti

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: la valutazione considera i termini temporali di messa a norma della documentazione dalla data della verifica (controllo amministrativo).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento dei documenti entro 5 giorni
Media (3)	Correzione e/o completamento dei documenti entro 10 giorni lavorativi
Alta (5)	Contestuale violazione di un requisito di Condizionalità non pertinente

AZIENDE AD INDIRIZZO PRODUTTIVO VEGETALE

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell'Azione (tipo a)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI): l'indice misura la % di superficie sul totale della SOI su cui si rileva una violazione dell'apporto massimo di azoto (vedi Allegato 5 al PSR).

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie infrazione > 5% e < 10% della SOI
Media (3)	Superficie infrazione >= 10% e < a 20% della SOI
Alta (5)	Superficie infrazione > = 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento all'obiettivo della Misura 211 (in particolare “tutela della qualità delle acque”).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Superamento del limite massimo consentito compreso fra il 5% e il 20%
Media (3)	Superamento del limite massimo consentito compreso fra il 20% e il 30%
Alta (5)	Superamento del limite massimo consentito oltre il 30%

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla qualità delle acque: nella classe di violazione “Alta”, la valutazione tiene conto dell'appartenenza dell'azienda a zone sensibili (Natura 2000).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	
Media (3)	Di norma
Alta (5)	appartenenza dell'azienda a zone sensibili (aree Natura 2000)

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo documentale (tipo b)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla Superficie Oggetto di Impegno (SOI): l'indice misura la % di superficie (rispetto alla SOI totale) su cui si rilevano errori formali, incompletezze e/o l'assenza totale dei documenti necessari.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI inferiore al 10%
Media (3)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI compresa fra il 10% e il 20%
Alta (5)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI superiore al 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: l'indice valuta la corretta e completa compilazione dei documenti.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Errori formali di compilazione dei documenti
Media (3)	Compilazione incompleta dei documenti
Alta (5)	Assenza totale dei documenti

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: la valutazione considera i termini temporali di messa a norma della documentazione dalla data della verifica (controllo amministrativo).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento dei documenti entro 5 giorni
Media (3)	Correzione e/o completamento dei documenti entro 10 giorni lavorativi
Alta (5)	Contestuale violazione di un requisito di Condizionalità non pertinente

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Misura prevede 5 Azioni, ed ognuna di esse è suddivisa in uno o più interventi:

- **Azione 1: Foraggicoltura**
Intervento: Riduzione del carico animale
Intervento: Gestione ambientale dei prati permanenti
- **Azione 2: Alpicoltura**
Intervento: Gestione ambientale delle superfici foraggere di alpeggio
- **Azione 3: Viticoltura e frutticoltura**
Intervento: Riduzione degli input chimici in viticoltura e frutticoltura;
- **Azione 4: Salvaguardia razze in via di estinzione**
- **Azione 5: Agricoltura biologica**
Intervento: Agricoltura biologica zootecnica
Intervento: Agricoltura biologica vegetale

Requisiti di ammissibilità comuni e specifici per gruppi di Azioni

Per tutte le Azioni previste dalla Misura 214, sono stabiliti i seguenti criteri di ammissibilità:

1. presentare la domanda di aiuto/pagamento entro la data stabilita annualmente (per il 2008 la data è il 15/05/08);
2. per le aziende biologiche, iscrizione all'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica (o possesso dell'attestato di conformità per l'anno in corso);
3. detenere la partita IVA;
4. condurre un'azienda situata totalmente o prevalentemente in Valle d'Aosta;
5. detenere un allevamento la cui consistenza sia di almeno 1 UBA* per le razze bovine e di 0,6 UBA per le razze ovi-caprine;
6. disporre una superficie minima:
 - Azione 1 "Foraggicoltura" e Azione 5 (int. "Produzioni foraggere biologiche"): minimo 2.000 mq di prato irriguo, prato asciutto, prato arborato per l'azienda agricola non zootecnica e 2.000 mq di pascolo per le aziende agricole zootecniche;
 - Azione 2 "Alpicoltura": minimo di 10.000 mq di prato/pascolo;
 - Azione 3 "Viticoltura e Frutticoltura" e Azione 5 (int. "Produzioni viticole e frutticole biologiche"): minimo è di 1.000 mq di frutteto e/o vigneto.
 - Azione 5 "Agricoltura Biologica" (erbe e piante aromatiche e officinali biologiche, piccoli frutti e produzioni orticole biologiche): limite minimo di 500 mq.

I suddetti requisiti sono sottoposti a controlli amministrativi e/o in loco (artt. 11 e 12 del reg. CE n. 1975/06), e la loro inosservanza determina l'assenza delle condizioni di concessione dell'aiuto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 10 del reg. (CE) n. 1975/06, nonché dell'art. 23 del reg. (CE) n. 796/04.

Obblighi di Condizionalità e rispetto della Buona Pratica Agricola

L'agricoltore si impegna a rispettare, su tutte le superfici in suo possesso, oltre agli impegni volontari derivanti dall'adesione alla presente Misura e alle Azioni in essa contenute, anche gli obblighi di Condizionalità (Allegato 4 al PSR 07-13), pertinenti e non, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti e la Buona Pratica Agricola normale (BPAn): i suddetti requisiti minimi e la BPAn sono descritti all'Allegato 5 al PSR 07-13.

In caso di accertamento di eventuali inadempienze della Condizionalità, si applicano le disposizioni del DM 21 dicembre 2006, n. 12541, e delle circolari dell'organismo pagatore redatte ai sensi dell'artt. 8 del citato decreto: la descrizione delle violazioni agli obblighi di Condizionalità e delle conseguenti riduzioni di premio è riportata all'Allegato 1 alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda la descrizione delle violazioni in materia di requisiti minimi sull'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulla BPAn, con la conseguente applicazione delle riduzioni e/o esclusioni, si rimanda alle disposizioni riportate nella precedente scheda relativa alla Misura 211 (Indennità compensativa per le zone montane).

Tipologie di impegni comuni a tutte le Azioni

Con l'adesione agli interventi previsti dalle cinque Azioni, l'agricoltore si assume impegni di varia natura:

- a) impegni la cui inosservanza è tale da pregiudicare *de facto*, in maniera definitiva, il raggiungimento degli obiettivi dell'Azione;
- b) impegni collegati direttamente agli obiettivi dell'Azione, la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica);
- c) impegni di natura documentale, la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica).

Nel caso di inosservanza degli impegni di tipo a), indipendentemente dalla valutazione del livello estremo in termini di entità, gravità e durata, si dà luogo alla decadenza totale e revoca del pagamento (art. 9, comma 2 del DM 20/03/08) o, in casi meno gravi, all'esclusione del pagamento per due annualità (art. 9, comma 1 del DM sopra citato).

Per gli impegni di tipo b) e c), sono definiti gli indici di verifica delle infrazioni (entità, gravità e durata): in caso di inadempienza, si applicano i criteri di calcolo della riduzione conformi all'art. 18 del reg. (CE) n. 1975/06 e degli artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08.

Generalmente, gli impegni di tipo a) e b) sono verificati attraverso controlli in loco, mentre quelli di tipo c) sono verificati attraverso controlli amministrativi; sono peraltro possibili forme miste di controllo (sopralluogo in azienda con il supporto di elementi documentali).

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPO DI AZIONE

Azione 1: FORAGGICOLTURA

Obiettivi dell’Azione

L’obiettivo prioritario dell’Azione è l’ulteriore riduzione della concentrazione di azoto nel terreno tale da preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo, anche se in Valle d’Aosta non si rilevano aree sensibili e zone vulnerabili ai nitrati, nel rispetto della Direttiva Nitrati; questo obiettivo sarà perseguito anche attraverso l’apporto corretto di sostanza organica al terreno.

La corretta concimazione favorisce, inoltre, la diversificazione naturale delle specie presenti nel prato polifita permanente di notevole ricchezza floristica e nel pascolo, arricchendo la qualità del foraggio, preservando le specie floristiche peculiari della regione e rendendo omogeneo il cotico.

La risorsa suolo è così preservata dal rischio di erosione e di dissesto idrogeologico, in una regione caratterizzata dalle forti pendenze; la risorsa acqua viene tutelata dall’insediamento, su larga scala, di tecniche di produzione sostenibili e rispettose dell’ambiente, premiando la totale assenza di input chimici nel terreno ed eliminando i rischi di contaminazione e di inquinamento delle falde.

Intervento: Riduzione del carico animale

Dettaglio degli impegni

Oltre agli obblighi di Condizionalità di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, per l’adesione al presente Intervento l’agricoltore si assume i seguenti impegni:

- a) impegni di tipo a): eliminazione delle concimazioni chimiche;
- b) impegni di tipo b): riduzione del carico animale da 4 a 2,2 UBA*/ha;
- c) impegni di tipo c): sottoscrizione di uno o più contratti fieno-letame con aziende foraggiere (contratto facoltativo ai fini della riduzione del carico animale e per lo scambio fieno-letame).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell’Azione (tipo b)

- 1) **Entità dell’infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI): l’indice misura la violazione del carico animale corretto (2,2 UBA/ha) in termini di superficie necessaria al suo adeguamento, espressa in % della SOI.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie necessaria all’adeguamento del carico animale inferiore al 10% della SOI
Media (3)	Superficie necessaria all’adeguamento del carico animale compresa fra il 10% e il 20% della SOI
Alta (5)	Superficie necessaria all’adeguamento del carico animale superiore al 20% della SOI

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento all'obiettivo di tutela della qualità delle acque: l'indice verifica il superamento dell'apporto massimo di azoto (122 kg/ha/anno) determinato dal carico eccedente i 2,2 UBA/ha (a partire dal 2° anno di impegno).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Superamento del limite di 122 kg/ha/anno compreso fra il 5% e il 20%
Media (3)	Superamento del limite di 122 kg/ha/anno compreso fra il 20% e il 30%
Alta (5)	Superamento del limite di 122 kg/ha/anno oltre il 30%

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla qualità delle acque: la valutazione tiene conto del tempo necessario per l'adeguamento del carico animale.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Intervento di adeguamento entro 10 giorni
Media (3)	Intervento di adeguamento entro 20 giorni
Alta (5)	Intervento di adeguamento entro 30 giorni

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini prescritti, l'azienda è esclusa dal premio per l'anno in corso.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo documentale (tipo c)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla Superficie Oggetto di Impegno (SOI): l'indice misura la % di superficie foraggiera (rispetto alla SOI totale) su cui si rilevano errori formali, incompletezze e/o l'assenza totale di contratti fieno-letame (facoltativo).

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI inferiore al 10%
Media (3)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI compresa fra il 10% e il 20%
Alta (5)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI superiore al 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: l'indice valuta la corretta e completa compilazione dei contratti fieno-letame (se questi sono necessari al fine dell'adeguamento del carico, quindi sono facoltativi).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Errori formali di compilazione dei contratti fieno-letame
Media (3)	Compilazione incompleta dei contratti fieno-letame
Alta (5)	Assenza totale dei contratti fieno-letame

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: la valutazione considera i termini temporali di messa a norma della documentazione dalla data della verifica (controllo amministrativo).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento dei contratti fieno-letame entro 5 giorni lavorativi
Media (3)	Correzione e/o completamento dei contratti fieno-letame entro 10 giorni lavorativi
Alta (5)	Contestuale violazione di un requisito di Condizionalità non pertinente

Intervento: Gestione ambientale dei prati permanenti

Dettaglio degli impegni

Oltre agli obblighi di Condizionalità di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, per l'adesione al presente Intervento l'agricoltore si assume i seguenti impegni:

- a) impegni di tipo a): eliminazione delle concimazioni chimiche;
- b) impegni di tipo b): letamazione con letame maturo per un apporto massimo di 68 kg/ha di azoto (pari a 170 q/ha);
- c) impegni di tipo c): sottoscrizione di uno o più contratti fieno-letame con aziende zootecniche (contratto facoltativo) o altre dichiarazioni di approvvigionamento del letame.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell'Azione (tipo b)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI): l'indice misura la % di superficie foraggiera (sul totale della SOI) su cui si rileva una violazione dell'apporto massimo di azoto.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie infrazione > 5% e < 10% della SOI
Media (3)	Superficie infrazione >= 10% e < a 20% della SOI
Alta (5)	Superficie infrazione > = 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento all'obiettivo di tutela della qualità delle acque. L'indice verifica il superamento dell'apporto massimo di azoto (68 U/ha/anno).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Superamento del limite massimo di azoto (68 U/ha/anno) compreso fra il 5% e il 20%
Media (3)	Superamento del limite massimo di azoto (68 U/ha/anno) compreso fra il 20% e il 30%
Alta (5)	Superamento del limite massimo di azoto (68 U/ha/anno) oltre il 30%

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla qualità delle acque. La valutazione tiene conto dell'appartenenza dell'azienda a zone sensibili (Natura 2000).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	
Media (3)	Di norma
Alta (5)	Appartenenza dell'azienda a zone sensibili (aree Natura 2000)

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo documentale (tipo c)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla Superficie Oggetto di Impegno (SOI): l'indice misura la % di superficie foraggiera (rispetto alla SOI totale) su cui si rilevano errori formali, incompletezze e/o l'assenza totale di contratti fieno-letame (facoltativo).

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI inferiore al 10%
Media (3)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI compresa fra il 10% e il 20%
Alta (5)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI superiore al 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: l'indice valuta la corretta e completa compilazione dei contratti fieno-letame (se questi sono necessari al fine dell'adeguamento del carico, quindi sono facoltativi).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Errori formali di compilazione dei contratti fieno-letame
Media (3)	Compilazione incompleta dei contratti fieno-letame
Alta (5)	-

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: la valutazione considera i termini temporali di messa a norma della documentazione dalla data della verifica (controllo amministrativo).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento dei contratti fieno-letame entro 5 giorni lavorativi
Media (3)	Correzione e/o completamento dei contratti fieno-letame entro 10 giorni lavorativi
Alta (5)	Contestuale violazione di un requisito di Condizionalità non pertinente

AZIONE 2 – ALPICOLTURA

Obiettivi dell’Azione

L’obiettivo specifico di questa Azione è “preservare le tradizionali aziende d’alpeggio, migliorandone l’accesso e l’utilizzo delle strutture e dei pascoli”, inoltre, con la riduzione del carico animale, è perseguito l’obiettivo ambientale di preservare la qualità delle acque nei prati-pascoli d’alta quota.

Dettaglio degli impegni

Oltre agli obblighi di condizionalità di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, per l’adesione alla presente Azione l’agricoltore si assume i seguenti impegni:

- a) impegni di tipo a): eliminazione delle concimazioni chimiche e rispetto del carico minimo (0,10 UBA*/ha);
- b) impegni di tipo b):
 1. riduzione del carico animale della BPA_n (max 0,8 UBA*/ha) ad un carico animale massimo pari a 0,5 UBA*/ha;
 2. pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata e custodia continua delle mandrie.

Non sono previsti impegni di tipo documentale (tipo c).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell’Azione (tipo b)

1. Impegno “Riduzione del carico animale”

- 1) **Entità dell’infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI). L’indice misura la % di superficie a pascolo (sulla SOI totale) sulla quale si rileva la violazione del carico animale corretto (0,5 UBA*/ha) e gli impegni di pascolamento razionale e custodia continua della mandria.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie infrazione > 5% e < 10% della SOI
Media (3)	Superficie infrazione >= 10% e < a 20% della SOI
Alta (5)	Superficie infrazione > = 20%

- 2) **Gravità dell’infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell’infrazione in riferimento all’obiettivo di tutela dei pascoli, conservazione e protezione delle risorse naturali. L’indice verifica la violazione dell’apporto di azoto a seguito del superamento del carico massimo (0,5 UBA*/ha, pari a 28 kg/ha/anno).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Superamento del limite max di 28 kg/ha compreso fra il 5% e il 20%
Media (3)	Superamento del limite max di 28 kg/ha compreso fra il 20% e il 30%
Alta (5)	Superamento del limite max di 28 kg/ha oltre il 30%

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate. La valutazione tiene conto dell'appartenenza dell'azienda a zone sensibili (Natura 2000).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	
Media (3)	Di norma
Alta (5)	Appartenenza dell'azienda a zone sensibili (aree Natura 2000)

2. Impegno “Pascolo permanente e custodia continua”

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI). L'indice misura la % di superficie a pascolo (sulla SOI totale) sulla quale si rileva la violazione del carico animale corretto (0,5 UBA*/ha) e gli impegni di pascolamento razionale e custodia continua della mandria.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie infrazione > 5% e < 10% della SOI
Media (3)	Superficie infrazione >= 10% e < a 20% della SOI
Alta (5)	Superficie infrazione > = 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento all'obiettivo di tutela dei pascoli, conservazione e protezione delle risorse naturali.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Pascolamento non razionale su almeno il 20% della SOI
Alta (5)	Parametro precedente e/o mancanza di custodia continua (indipendentemente dal numero di capi non custoditi)

- 3) **Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione “Media” (3).

AZIONE 3 - VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Obiettivi dell’Azione

L’obiettivo specifico di questa Azione è “ridurre ulteriormente i surplus di elementi nutritivi e l’uso dei pesticidi, peraltro già molto contenuto”. L’azione si prefigge, inoltre, l’obiettivo di mantenere e sviluppare metodi di coltivazione ad alto valore naturale affinché sia conservato il paesaggio rurale e la stabilità del suolo, principalmente nelle zone impervie e piuttosto siccitose, dove la coltivazione della vite è molto diffusa.

Dettaglio degli impegni

Oltre agli obblighi di Condizionalità di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, per l’adesione al presente Intervento l’agricoltore si assume i seguenti impegni:

- a) impegni di tipo a): divieto di utilizzo di liquame;
- b) impegni di tipo b):
 1. apporto di fertilizzanti per un massimo di 45 U/ha di azoto in viticoltura e di 55 U/ha di azoto in frutticoltura;
 2. rispetto delle disposizioni tecniche del Disciplinare di Produzione Integrata (D.P.I.);
- c) impegni di tipo c):
 1. obbligo di detenzione delle fatture di acquisto dei fertilizzanti;
 2. obbligo di registrazione dei trattamenti, dei fertilizzanti e dei prodotti di magazzino.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell’Azione (tipo b)

- 1) **Entità dell’infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI). L’indice misura la % di superficie (rispettivamente, sul totale della SOI dell’impegno “Viticoltura” e della SOI dell’impegno “Frutticoltura”) su cui si rileva una violazione dell’apporto massimo di azoto.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie infrazione > 5% e < 10% della SOI
Media (3)	Superficie infrazione >= 10% e < a 20% della SOI
Alta (5)	Superficie infrazione > = 20%

- 2) **Gravità dell’infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell’infrazione in riferimento all’obiettivo di riduzione dei surplus nutritivi e l’uso di pesticidi (“Tutela delle risorse idriche”). L’indice verifica il superamento dell’apporto massimo di azoto

(rispettivamente, 45 U/ha/anno in viticoltura e 55 U/ha/anno in frutticoltura) e la violazione delle disposizioni del D.P.I..

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Superamento del limite massimo di azoto (45 e 55 U/ha/anno) fra il 5% e il 20% delle dosi corrette
Media (3)	Violazione delle disposizioni contenute nel D.P.I. fra il 5% e il 20% delle dosi corrette
Alta (5)	Almeno una delle infrazioni precedenti oltre il 20% delle dosi corrette

3) **Durata dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo documentale (tipo c)

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media" (3).
- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica. L'indice valuta la corretta e completa compilazione delle registrazioni.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Errori formali di compilazione del registro dei trattamenti, fertilizzanti e magazzino
Media (3)	Compilazione incompleta del registro dei trattamenti, fertilizzanti e magazzino
Alta (5)	Assenza totale di registrazioni e fatture di acquisto dei fertilizzanti e magazzino

3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica. La valutazione considera il tempo necessario all'adeguamento della documentazione.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 48 ore
Media (3)	Correzione e/o completamento entro 5 giorni lavorativi
Alta (5)	Correzione e/o completamento fra 5 e 10 giorni lavorativi

AZIONE 4 – SALVAGUARDIA RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

Obiettivi dell’Azione

Obiettivo dell’intervento è la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone valdostane, ed in particolare delle razze “Bovina Castana Valdostana”, “Bovina Pezzata Nera Valdostana”, “Caprina Valdostana” ed, “Ovina Rosset”; infatti, secondo quanto riportato all’Allegato IV del reg. (CE) 1974/06, per tutte queste razze il numero di riproduttrici a livello comunitario è inferiore alle soglie minime che permette di indicare se una razza locale è minacciata di abbandono.

Dettaglio degli impegni

Oltre agli obblighi di Condizionalità di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione (tra i quali, il rispetto del carico massimo di 4 UBA/ha è uno degli impegni per l’adesione al presente Intervento), l’agricoltore si assume i seguenti impegni:

- a) impegni di tipo a): iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze;
- b) impegni di tipo b): riproduzione in purezza di un numero di UBA pari a quello per il quale è stato richiesto l’aiuto; è fatta salva la possibilità di sostituire, nel corso dell’impegno, i capi allevati con altri capi aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti e suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell’Azione (tipo b)

- 1) **Entità dell’infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell’inadempimento sull’operazione nel suo complesso (consistenza animale): l’indice misura la % di capi (sul totale di quelli dichiarati come “allevati in purezza”) che non risultano appartenere ad una delle quattro Razze autoctone oggetto di premio.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Capi non conformi <10% dei capi dichiarati/premiati
Media (3)	Capi non conformi fra 10% e 20% dei capi dichiarati/premiati
Alta (5)	Capi non conformi >20% dei capi dichiarati/premiati

- 2) **Gravità dell’infrazione:** di norma, classe di violazione “Media” (3).

- 3) **Durata dell’infrazione:** di norma, classe di violazione “Media” (3).

AZIONE 5. AGRICOLTURA BIOLOGICA

Obiettivi dell’Azione

Uno dei fabbisogni specifici del settore primario valdostano è “incentivare l’impiego di pratiche agricole ecocompatibili e dell’agricoltura biologica”; l’obiettivo è, quindi, la necessità di diminuire l’impatto ambientale di un’agricoltura – seppur di tipo tradizionale - condotta con tecniche convenzionali, per una gestione sostenibile delle risorse naturali e la riduzione dell’immissione nell’ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola. L’incremento del numero di aziende biologiche è quindi un obiettivo da perseguire, al fine di soddisfare la crescente domanda di prodotti biologici proveniente dal mercato.

Intervento: Agricoltura biologica zootecnica

Dettaglio degli impegni

Oltre agli obblighi di Condizionalità di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, l’agricoltore si assume i seguenti impegni:

- a) impegni di tipo a): in generale, rientrano in questa tipologia tutti gli obblighi derivanti dal reg. (CEE) 2092/91 e seguenti (regg. 834/07, 1804/99); il rispetto dei suddetti obblighi e di quello relativo all’impegno sull’intera superficie investita in una determinata coltura sono verificati attraverso controlli amministrativi (banche dati e acquisizione del certificato “bio” rilasciato dall’ente certificatore), mentre sono sottoposti a controlli in loco (5% delle aziende) i seguenti impegni:
 - uso di prodotti previsti dai succitati regolamenti (fitofarmaci, concimi chimici e altre sostanze);
 - eliminazione delle fertilizzazioni chimiche non consentite;
- b) impegni di tipo b): rispettare il carico massimo di 2,2 UBA*/ha su base annua;
- c) impegni di tipo c):
 - conservare la documentazione prescritta dal Reg. (CEE) 2092/91 e successivi;
 - rispettare integralmente i vincoli documentali derivanti dall’applicazione del reg. (CE) 1804/99 e della legge regionale 8/01 in materia di registrazione dei capi.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo b) e c)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti e suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni collegati agli obiettivi dell’Azione (tipo b)

- 1) **Entità dell’infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo complesso (Superficie Oggetto di Impegno – SOI): l’indice misura la violazione del carico animale corretto (2,2 UBA/ha) in termini di superficie necessaria al suo adeguamento, espressa in % della SOI.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Superficie necessaria all'adeguamento del carico animale inferiore al 10% della SOI
Media (3)	Superficie necessaria all'adeguamento del carico animale compresa fra il 10% e il 20% della SOI
Alta (5)	Superficie necessaria all'adeguamento del carico animale superiore al 20% della SOI

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento all'obiettivo di tutela della qualità delle acque: l'indice verifica il superamento dell'apporto massimo di azoto (122 kg/ha/anno) determinato dal carico eccedente i 2,2 UBA/ha (a partire dal 2° anno di impegno).

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Superamento del limite di 122 kg/ha/anno compreso fra il 5% e il 20%
Media (3)	Superamento del limite di 122 kg/ha/anno compreso fra il 20% e il 30%
Alta (5)	Superamento del limite di 122 kg/ha/anno oltre il 30%

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti delle inadempienze riscontrate sulla qualità delle acque: la valutazione tiene conto dell'appartenenza dell'azienda a zone sensibili (Natura 2000) e o alla contestuale violazione di un requisito di Condizionalità non pertinente.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Intervento di adeguamento del carico riducendo il numero di animali o aumentando la superficie disponibile
Media (3)	Di norma
Alta (5)	Qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: - appartenenza dell'azienda a zone sensibili (aree Natura 2000); - contestuale violazione di un requisito di Condizionalità non pertinente.

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini prescritti, l'azienda è esclusa dal premio per l'anno in corso.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo documentale (tipo c)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla Superficie Oggetto di Impegno (SOI): l'indice misura la % di superficie foraggiera (rispetto alla SOI totale) su cui si rilevano errori formali, incompletezze e/o l'assenza totale di contratti fieno-letame (facoltativo).

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI inferiore al 10%
Media (3)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI compresa fra il 10% e il 20%
Alta (5)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI superiore al 20%

2) **Gravità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione “Media”

3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica: la valutazione considera il tempo necessario per la correzione della documentazione a partire dalla data della verifica (controllo amministrativo).

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento dei contratti fieno-letame entro 48 ore
Media (3)	Correzione e/o completamento dei contratti fieno-letame entro 5 giorni lavorativi
Alta (5)	Contestuale violazione di un requisito di Condizionalità non pertinente

Dettaglio degli impegni

Oltre agli obblighi di Condizionalità di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, l'agricoltore si assume i seguenti impegni:

- a) impegni di tipo a): in generale, rientrano in questa tipologia tutti gli obblighi derivanti dal reg. (CEE) 2092/91 e seguenti (regg. 834/07, 1804/99); il rispetto dei suddetti obblighi e di quello relativo all'impegno sull'intera superficie investita in una determinata coltura sono verificati attraverso controlli amministrativi (banche dati e acquisizione del certificato "bio" rilasciato dall'ente certificatore), mentre sono sottoposti a controlli in loco (5% delle aziende) i seguenti impegni:
 - uso di prodotti previsti dai succitati regolamenti (fitofarmaci, concimi chimici e altre sostanze);
 - eliminazione delle fertilizzazioni chimiche non consentite;
 - concimazione prevalentemente organica;
- b) impegni di tipo b): nel presente Intervento non si rilevano impegni di tipo b) (correlati direttamente agli obiettivi), in quanto tutti gli impegni rientrano nella tipologia a);
- c) impegni di tipo c): gli impegni di tipo documentale sono:
 - conservare la documentazione prescritta dal Reg. (CEE) 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07;
 - obbligo di registrazione dei trattamenti, dei fertilizzanti e dei prodotti di magazzino.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo c)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sulla Superficie Oggetto di Impegno (SOI). L'indice misura la % di superficie impegnata (rispetto alla SOI totale) su cui si rilevano errori formali, incompletezze e/o l'assenza totale dei documenti (fatture, registri, ...) da conservare e/o aggiornare obbligatoriamente.

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa (1)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI inferiore al 10%
Media (3)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI compresa fra il 10% e il 20%
Alta (5)	Errori, incompletezze, assenza delle registrazioni per una % della SOI superiore al 20%

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica. L'indice valuta la corretta e completa compilazione delle registrazioni.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	Errori formali di compilazione del registro dei trattamenti, fertilizzanti e magazzino
Media (3)	Compilazione incompleta del registro dei trattamenti, fertilizzanti e magazzino
Alta (5)	Assenza totale di registrazioni e fatture di acquisto dei fertilizzanti e magazzino

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica. La valutazione considera i termini temporali di messa a norma della documentazione dalla data della verifica aziendale.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 48 ore
Media (3)	Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 5 giorni lavorativi
Alta (5)	Correzione e/o completamento delle registrazioni fra 5 e 10 giorni lavorativi

Obiettivi della misura

Con l'applicazione della misura si intende correggere alcuni aspetti dell'allevamento bovino tradizionale che possono non essere in sintonia con le moderne esigenze in materia di igiene e benessere degli animali.

La misura è quindi finalizzata al miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale.

Requisiti di ammissibilità

I beneficiari richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. presentare la domanda di aiuto/pagamento entro la data stabilita annualmente;
2. detenere la partita IVA;
3. condurre un'azienda situata totalmente o prevalentemente in Valle d'Aosta;
4. rispetto del carico animale stabilito per l'indennità compensativa;
5. residenza in Valle d'Aosta
6. detenere, nel periodo invernale (indicativamente da novembre a maggio), un allevamento la cui consistenza sia di almeno 1 UBA*.

Obblighi di condizionalità e rispetto della Buona Pratica Agricola

L'agricoltore si impegna a rispettare, su tutte le superfici in suo possesso, oltre agli impegni volontari derivanti dall'adesione alla presente Misura, anche gli obblighi di condizionalità (di cui all'Allegato 4 al PSR 07-13), pertinenti e non, e la Buona Pratica Agricola normale (BPAn) di cui all'Allegato 5 al PSR 07-13.

In caso di accertamento di eventuali inadempienze della condizionalità, si applicano le disposizioni del DM 21 dicembre 2006, n. 12541, e delle circolari dell'organismo pagatore redatte ai sensi dell'artt. 8 del citato decreto.

La descrizione delle violazioni agli obblighi di condizionalità e delle conseguenti riduzioni di premio è riportata all'Allegato 1 alla presente deliberazione, mentre per la descrizione delle infrazioni sulla BPAn (nello specifico, carico animale pari si rimanda alla scheda relativa alla Misura 211 (indennità compensativa).

Tipologie di impegni

Con l'adesione alla Misura 215, l'agricoltore si assume l'impegno di rispettare, oltre la Condizionalità e la Buona Pratica Agricola normale (BPAn), i seguenti impegni, aventi natura diversa:

- a) impegni collegati direttamente agli obiettivi della Misura 215 (impegni tipo a), la cui inosservanza determina riduzioni e, nei casi estremi, esclusioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica):
 - nei cinque anni di impegno, rabboccare giornalmente la lettiera con almeno 2 kg di paglia per ogni UBA per la produzione di letame paglioso;
 - sostituire totalmente la lettiera ogni 4 settimane;
 - immagazzinare la paglia in luogo coperto;

- assicurare la ventilazione della stalla per la corretta conservazione della paglia;
- b) impegni di natura documentale (impegni tipo b), la cui inosservanza determina riduzioni in base alla valutazione dell'infrazione rilevata (indici di verifica): è tale l'impegno di conservazione delle fatture di acquisto della paglia e/o di dichiarazioni in merito all'approvvigionamento della stessa.

Per entrambe le tipologie di impegni, nel paragrafo che segue sono definiti gli indici di verifica delle infrazioni (entità, gravità e durata): in caso di inadempienza, si applicano i criteri di calcolo della riduzione conformi all'art. 18 del reg. (CE) n. 1975/06 e degli artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08.

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo a) e b)

Le infrazioni sono valutate in base agli indici di verifica (entità, gravità e durata) di seguito descritti, suddivisi per tipologia di impegni (collegati agli obiettivi e documentali).

Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo a)

- 1) **Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo complesso (consistenza animale): l'indice misura la % di capi (sul totale di quelli dichiarati) la cui lettiera non risulta adeguatamente predisposta ai fini del benessere animale (calcolo teorico: 2 kg paglia * n. giorni detenzione * n. UBA dichiarate).

Classe di violazione	Indicatore: Entità
Bassa	Lettieria non conforme <10% rispetto ai capi dichiarati/premiati
Media	Lettieria non conforme fra 10% e 20% rispetto ai capi dichiarati/premiati
Alta	Lettieria non conforme >20% rispetto ai capi dichiarati/premiati

- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità dell'infrazione in riferimento all'obiettivo primario di "miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali" e all'obiettivo secondario relativo alla produzione di un letame paglioso. L'indice verifica la corretta gestione della lettiera (apporto di paglia e ricambio totale) e la corretta conservazione della paglia.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa	Insufficiente ventilazione della stalla e/o contestuale ricovero inadeguato della paglia
Media	Almeno una delle inadempienze di cui al livello precedente e/o contestuale mancato ricambio della lettiera ogni 4 settimane
Alta	Almeno una delle inadempienze di cui ai livelli precedenti e/o apporto di paglia inferiore a 2 kg/UBA/giorno

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate in sede di controllo: di norma, il livello delle infrazioni è "Medio" (3).

Nel caso di assenza totale di paglia nella lettiera, l'azienda è esclusa dal premio per l'anno in corso.
Indici di verifica delle infrazioni sugli impegni di tipo documentale (tipo b)

- 1) **Entità dell'infrazione:** di norma, classe di violazione "Media"
- 2) **Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica. L'indice valuta la corretta e completa compilazione delle registrazioni.

Classe di violazione	Indicatore: Gravità
Bassa (1)	-
Media (3)	Compilazione incompleta dei documenti
Alta (5)	Assenza totale di documenti

- 3) **Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza delle inadempienze riscontrate nella documentazione oggetto di verifica. La valutazione considera i termini temporali di messa a norma della documentazione dalla data della verifica aziendale.

Classe di violazione	Indicatore: Durata
Bassa (1)	Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 48 ore
Media (3)	Correzione e/o completamento delle registrazioni entro 5 giorni lavorativi
Alta (5)	Correzione e/o completamento delle registrazioni oltre 5 giorni lavorativi

Tabelle riepilogative degli impegni e delle riduzioni/esclusioni a seguito di infrazioni rilevate

IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE MISURE

Requisiti di ammissibilità/ Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno	Impegni di buona pratica agricola
	Misura	Operazione	Gruppo di coltura	Coltura					
presentare la domanda di aiuto/pagamento entro la data stabilita annualmente (per il 2008 la data è il 15/05/08);	X				Riduzione - art. 7 reg. CE 1975/06 e art. 21 del reg. 796/04	a			
detenere la partita IVA	X				Esclusione- art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a			
condurre un'azienda situata totalmente o prevalentemente in Valle d'Aosta	X				Esclusione- art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a			
iscrizione all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (LR 17/03);	X				Esclusione- art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a			

IMPEGNI PER LA MISURA 211

Requisiti di ammissibilità/ Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/ sanzione	Tipologia di controllo: a = amminist rativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno	Impegni di buona pratica agricola
	Mis ura	Ope razi one	Grup po di coltur e	Colt ura					
Requisiti di ammissibilità									
disporre di una Superficie Agricola Utilizzata (SAU) superiore: ad 1 ettaro di superficie a prato, oppure a 2 ettari di superficie a pascolo, se utilizzato da bestiame detenuto dall'azienda agricola, oppure a 4000 metri quadrati di superficie agricola non foraggiera, oppure nei casi di produzione mista, a 1 ettaro di superficie a prato equivalente determinata applicando alle superfici prative, ai pascoli e alle superfici agricole non foraggiera rispettivamente i coefficienti 1, 0,5 e 2,5.	X				Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a		Mantenimento dell'attività agricola	
Impegni									
mantenimento del carico animale corretto (max 4 UBA*/ha in fondovalle e 0,8 UBA*/ha in alpeggio);	X				Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a		Utilizzazione collettiva delle superfici a pascolo in quota	X
rispetto dei limiti di fertilizzazione per le aziende zootecniche e foraggicole	X				Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE		X
rispetto dei limiti di fertilizzazione, prodotti fitosanitari e di diserbo chimico in viticoltura e frutticoltura				X	Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE		X
contratti di affitto/comodato d'uso, i contratti fieno-letame o dichiarazioni di approvvigionamento dei fertilizzanti organici (es. letame), le registrazioni delle fertilizzazioni.				X	Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s			

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ COMUNI A TUTTE LE AZIONI DELLA MISURA 214

Requisiti di ammissibilità	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo : a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Azione o Intervento	Gruppo di colture	Coltura				
detenere un allevamento la cui consistenza sia di almeno 1 UBA* per le razze bovine e di 0,6 UBA per le razze ovicaprine		X			Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a		
coltivare una superficie minima: <u>Azione 1</u> "Foraggicoltura" e <u>Azione 5</u> (int. "Produzioni foraggiere biologiche"): minimo 2.000 mq di prato irriguo, prato asciutto, prato arborato per l'azienda agricola non zootecnica e 2.000 mq di pascolo per le aziende agricole zootecniche; <u>Azione 2</u> "Alpicoltura": minimo di 10.000 mq di prato/pascolo; <u>Azione 3</u> "Viticoltura e Frutticoltura" e <u>Azione 5</u> (int. "Produzioni viticole e frutticole biologiche"): minimo è di 1.000 mq di frutteto e/o vigneto. <u>Azione 5</u> "Agricoltura Biologica" (erbe e piante aromatiche e officinali biologiche, piccoli frutti e produzioni orticole biologiche): limite minimo di 500 mq.		X			Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a		

IMPEGNI PER L'AZIONE 1: FORAGGICOLTURA

Intervento: Riduzione del carico animale

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Azione o Intervento	Gruppo di colture	Coltura				
eliminazione delle concimazioni chimiche		X			Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE	preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo
riduzione del carico animale da 4 a 2,2 UBA*/ha		X			Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a		- riduzione della concentrazione di azoto nel terreno - preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo
sottoscrizione di uno o più contratti fieno-letame con aziende foraggiere		X			Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a		

Intervento: Gestione ambientale dei prati permanenti

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Azione o Intervento	Gruppo di coltura	Coltura				
eliminazione delle concimazioni chimiche		X			Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE	preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo
letamazione con letame maturo per un apporto massimo di 68 kg/ha di azoto (pari a 170 q/ha);		X			Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		- riduzione della concentrazione di azoto nel terreno - preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo
sottoscrizione di uno o più contratti fieno-letame con aziende zootecniche (contratto facoltativo) o altre dichiarazioni di approvvigionamento del letame		X			Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a		

IMPEGNI PER L'AZIONE 2: ALPICOLTURA

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Azione o Intervento	Gruppo di coltura	Coltura				
eliminazione delle concimazioni chimiche		X			Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE	preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo
rispetto del carico minimo (0,10 UBA*/ha)		X			Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a		- riduzione della concentrazione e di azoto nel terreno - preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo
riduzione del carico animale della BPAn (max 0,8 UBA*/ha) ad un carico animale massimo pari a 0,5 UBA*/ha		X			Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a		- riduzione della concentrazione e di azoto nel terreno - preservare la risorsa acqua e la risorsa suolo
- pascolamento razionale su tutta la superficie dichiarata; - custodia continua delle mandrie;		X			Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	N 4.1 Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)	preservare le tradizionali aziende d'alpeggio
nel caso di affitti di superficie e/o di strutture d'alpeggio, contratti di affitto o di comodato d'uso.		X			Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		

IMPEGNI PER L'AZIONE 3: VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Azione o Intervento	Gruppo di coltura	Coltura				
divieto di utilizzo di liquame				X	Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s		ridurre ulteriormente i surplus di elementi nutritivi e l'uso dei pesticidi
apporto di fertilizzanti per un massimo di 45 U/ha di azoto in viticoltura e di 55 U/ha di azoto in frutticoltura				X	Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		ridurre ulteriormente i surplus di elementi nutritivi e l'uso dei pesticidi
rispetto delle disposizioni tecniche del Disciplinare di Produzione Integrata (D.P.I.);				X	Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE	mantenere e sviluppare metodi di coltivazione ad alto valore naturale
-obbligo di detenzione delle fatture di acquisto dei fertilizzanti; -obbligo di registrazione dei trattamenti, dei fertilizzanti e dei prodotti di magazzino				X	Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		

IMPEGNI PER L'AZIONE 4: SALVAGUARDIA DELLE RAZZE IN VIA DI ESTINZIONE

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo ; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Aziende o Intervento	Gruppo di coltura	Coltura				
Iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze		X			Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a	Atto A 6 – Dir 92/102/CEE	salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone valdostane
riproduzione in purezza di un numero di UBA pari a quello per il quale è stato richiesto l'aiuto		X			Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone valdostane
invio dei certificati di fecondazione		X			Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a		salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone valdostane

IMPEGNI PER L'AZIONE 5: AGRICOLTURA BIOLOGICA

Intervento: Agricoltura biologica zootecnica

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo: a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Azione o Intervento	Gruppo di coltura	Coltura				
uso di prodotti previsti dai regolamenti (CEE) 2092/91 e seguenti (fitofarmaci, concimi chimici e altre sostanze)		X			Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE	- incentivare l'impiego di pratiche agricole ecocompatibili - riduzione dell'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola
eliminazione delle fertilizzazioni chimiche non consentite		X			Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s		riduzione dell'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola
l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita in una determinata coltura		X			Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a		
tutti i capi di una stessa specie presenti in azienda devono essere allevati secondo le disposizioni del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successivi		X			Esclusione - art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s		
rispettare il carico massimo di 2,2 UBA*/ha su base annua		X			Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a		diminuire l'impatto ambientale di un'agricoltura condotta con tecniche convenzionali
-conservare la documentazione prescritta dal Reg. (CEE) 2092/91 e successivi; -rispettare integralmente i vincoli documentali derivanti dall'applicazione del reg. (CE) 1804/99 e della legge regionale 8/01 in materia di registrazione dei capi.		X			Riduzione Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		

Intervento: Agricoltura biologica vegetale

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo : a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Aziende o Intervento	Gruppo di coltura	Coltura				
uso di prodotti previsti dai regolamenti (CEE) 2092/91 e seguenti (fitofarmaci, concimi chimici e altre sostanze)				X	Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE	- incentivare l'impiego di pratiche agricole ecocompatibili - riduzione dell'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola
eliminazione delle fertilizzazioni chimiche non consentite				X	Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s		riduzione dell'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche ed inquinanti di origine agricola
l'impegno deve interessare tutta la superficie agricola aziendale investita in una determinata coltura				X	Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	a		
concimazione esclusivamente organica				X	Esclusione-art. 11 e 12 del reg. 1975/06	s		
-conservare la documentazione prescritta dal Reg. (CEE) 2092/91 e del successivo reg. (CE) 834/07; -obbligo di registrazione dei trattamenti, dei fertilizzanti e dei prodotti di magazzino				X	Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	Atto A 2 – Direttiva 80/68/CEE	diminuire l'impatto ambientale di un'agricoltura condotta con tecniche convenzionali

PAGAMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE

Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno				Base giuridica per il calcolo della riduzione/sanzione	Tipologia di controllo : a = amministrativo; s = speditivo	Impegno pertinente e di condizionalità	Obiettivo di misura/azione direttamente collegato all'impegno
	Misura	Azione o Intervento	Gruppo di coltura	Coltura				
detenere gli animali oggetto dell'intervento nel periodo invernale	X				Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	a	Atto C 18 Dir 98/58/CEE Protezione degli animali negli allevamenti	miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale
nei cinque anni di impegno, rabboccare giornalmente la lettiera con almeno 2 kg di paglia per ogni UBA per la produzione di letame paglioso	X				Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	Atto C 18 Dir 98/58/CEE Protezione degli animali negli allevamenti	miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale
sostituire totalmente la lettiera ogni 4 settimane	X				Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	Atto C 18 Dir 98/58/CEE Protezione degli animali negli allevamenti	miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale
immagazzinare la paglia in luogo coperto	X				Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		
assicurare la ventilazione della stalla per la corretta conservazione della paglia	X				Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s	Atto C 18 Dir 98/58/CEE Protezione degli animali negli allevamenti	miglioramento delle condizioni di allevamento e stabulazione degli animali, soprattutto durante il periodo invernale
conservazione delle fatture di acquisto della paglia e/o di dichiarazioni in merito all'approvvigionamento della stessa	X				Riduzione - Art. 18 del Reg. CE. 1975/06 e artt. 7, 8 e 9 del DM 20/03/08	s		